

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 30

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400
e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 settembre 2008)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI - D 14/08

Roma, 123 SET. 2008

Con Pres. del Senato,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008.

*con il Ministro
del Senato*

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'allegato schema di decreto del Presidente della Repubblica - predisposto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 – si rende necessario a seguito del trasferimento in capo al Ministero delle Infrastrutture delle funzioni e relative risorse finanziarie, strumentali e di personale, già attribuite al Ministero dei Trasporti (v. D.L. 16 maggio 2008, n. 85, articolo 1, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121) .

In particolare, giova evidenziare in questa sede, che l'esaminando schema di provvedimento è stato adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 16, del D.L. n. 85/2008, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, in quanto risponde al monito imposto dal legislatore di assicurare la ridefinizione degli assetti organizzativi e del numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale, che al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20%, per le strutture neo istituite per effetto del procedimento in parola, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti, rispettivamente, per i ministeri di origine ed il Ministero di destinazione.

Nelle more della materiale stesura dell'unito provvedimento ed in ragione dell'avvenuta intercorsa emanazione del D.L. n. 112/2008 si è, contestualmente, provveduto ad adeguare il sopra descritto processo di riorganizzazione imposto per effetto dell'articolo 1, comma 16, del D.L. n. 85/2008 alla luce delle misure di contenimento della finanza pubblica e di razionalizzazione degli assetti organizzativi esistenti, nonché dei principi all'uopo affermati in seno al D.L. n. 112/2008, ferme restando le modalità e le procedure attraverso cui attuare la riorganizzazione *de qua* le quali sono state definite in conformità a quanto disposto dallo stesso D.L. n. 85/2008.

In particolare si evidenzia, ad ogni buon conto, che non è stata posta in essere la procedura prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lett. c), della legge 296/2006 in quanto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulta essere strutturato, con esplicito riguardo alle strutture periferiche, su basi pluriregionali, che già assicurano la piena funzionalità, in termini di efficacia ed efficienza, dell'esercizio delle competenze loro affidate.

Per effetto del trasferimento da ultimo cennato è stata reso in buona parte obsoleto l'attuale regolamento governativo di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture, nonostante il breve lasso di tempo intercorso dalla data della sua emanazione (D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254).

Il citato decreto legge n. 85 del 2008, nel riconoscere l'esigenza di una sollecita riorganizzazione del Ministero in relazione all'accorpamento delle funzioni (articolo 1, comma 20), ha previsto alcuni adempimenti preliminari all'adozione del relativo regolamento governativo, tra i quali, in particolare, l'adozione del D.P.C.M. concernente la ricognizione delle strutture trasferite (articolo 1, comma 8), i criteri e le modalità di individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (articolo 1, comma 18) nonché la definizione provvisoria degli Uffici del Ministero (articolo 1, comma 20).

Si è, perciò, preferito promuovere con la dovuta tempestività, peraltro imposta dalla *ratio legis* dello stesso decreto legge, l'adozione del regolamento definitivo – cui provvede l'allegato schema di decreto del Presidente della Repubblica – al fine di corrispondere, nel termine più ravvicinato possibile, alle nuove esigenze che l'Ordinamento ha commissionato al Ministero.

Descrittivamente, per quanto attiene all'analisi dello schema di provvedimento in esame, si osserva che l'**articolo 1** provvede a tracciare le linee essenziali in ordine alle quali sono sviluppate le competenze e l'organizzazione del neo istituito Dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel definire il nuovo schema organizzativo del Ministero, l'**articolo 2**, provvede, in primo luogo, ad adottare strutture di livello dipartimentale, anche per la sistemazione organica dei compiti trasferiti.

Lo stesso articolo 2 delinea l'architettura organizzativa del neo istituito Dicastero, che consta in due dipartimenti, individuati per omogeneità di funzioni, raggruppando per aree omogenee i compiti e le attività di competenza dei preesistenti due Ministeri, eliminando in tal modo duplicazioni e disorganicità.

Il nuovo assetto, quindi, è informato a criteri di massima funzionalità nell'intento di consentire il coordinato ed integrato esercizio di tutte le funzioni.

In ossequio, peraltro, ai citati criteri di omogeneità e funzionalità, le strutture esistenti nel soppresso Ministero dei Trasporti sono confluite nei nuovi Dipartimenti.

Il procedimento di razionalizzazione cui è stato sottoposto il Ministero ha reso possibile una notevole riduzione delle posizioni dirigenziali generali che sono passate da 53 a 47, provvedendo, altresì, a ridurre della metà il numero dei Dipartimenti in cui si articolava la precedente organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, disposta con D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184.

Del pari, sono state ridotte le funzioni dirigenziali di seconda fascia, che sono passate da 310 a 279, mentre in applicazione dell'articolo 74, comma 1, lett. c) del D.L. 25 giugno n. 112 si è provveduto ad operare la prescritta riduzione di spesa in ragione della quale è configurabile un

risparmio di spesa a regime pari a € 37.471.261,68 su una spesa teorica attuale prevista, a Dicasteri accorpati, pari a € 374.596.805,42.

Sono inoltre previsti, nel quadro della dotazione organica di cui alla Tabella A, allegata all'esaminando schema provvedimentale, cinque incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali ovvero nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione secondo le indicazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.

L'articolo 3 regola i compiti attribuiti ai Dipartimenti in cui si articola il Ministero.

In particolare è stato disposto che il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale sia deputato a curare con carattere trasversale per tutti gli uffici del Ministero ed in raccordo con essi, la gestione dei servizi comuni concernenti l'utilizzazione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane, anche mediante l'utilizzazione e l'implementazione delle misure di innovazione amministrativa e tecnologica.

All'istituzione del Dipartimento, nel quale sono previste nove posizioni dirigenziali generali, fa fronte la soppressione di tutti i corrispondenti uffici del Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dei Trasporti, dando con ciò piena attuazione alla previsione normativa per effetto della quale è stata disposta l'eliminazione delle duplicazioni organizzative.

In buona sostanza, sono confluiti nel nuovo Dipartimento le undici Direzioni Generali del preesistente Ministero delle Infrastrutture (D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, articolo 1: Direzione Generale per la programmazione, Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, Direzione Generale per la regolazione, Direzione Generale per gli affari generali ed il personale, Direzione Generale per le politiche abitative, Direzione Generale per le infrastrutture stradali, Direzione Generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali, Direzione Generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche, Direzione Generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture e la Direzione Generale per l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo).

Al contempo, lo stesso articolo 3 disciplina le competenze attribuite in capo al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici nell'ambito del quale sono incardinate nove posizioni dirigenziali generali, conseguenti all'eliminazione di due strutture Dipartimentali e complessive dodici Direzioni Generali facenti capo al preesistente Ministero dei Trasporti (D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, articoli 5 e 6: Direzione Generale dei porti, Direzione Generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale, Direzione Generale del trasporto aereo, Direzione Generale per gli affari generali ed il personale, Direzione Generale per la programmazione e i progetti internazionali, Direzione Generale per i sistemi informativi, Direzione Generale per la motorizzazione, Direzione Generale per la sicurezza stradale, Direzione Generale

per il trasporto stradale, Direzione Generale per il trasporto ferroviario, Direzione Generale per il trasporto pubblico locale, Direzione Generale del trasporto intermodale).

L'articolo 4 afferma l'operatività nell'ambito del Ministero degli organismi e delle istituzioni all'uopo previsti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge quali la Struttura Tecnica di Missione di cui all'articolo 163 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, cui competono le funzioni di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999. Nella stessa norma di riferimento è previsto che con successivo decreto ministeriale siano definiti l'organizzazione, i compiti ed i compensi dei componenti del Nucleo, da nominarsi nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il coordinatore del nucleo può essere nominato dal Ministro fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;

Sono individuati quali organismi operativi anche l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, deputato a svolgere i compiti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso, al cui vertice e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale nonchè la Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie, chiamata a svolgere i compiti di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 162 del 2007, recante attuazione delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza ed allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, cui e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale.

Sono, altresì, individuati quali Organismi operativi la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica ed il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, deputati ad esercitare le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

Lo stesso articolo 4 prevede che nell'ambito del Ministero operino anche gli organismi collegiali individuati, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il d.P.R. 14 maggio 2007, n. 93 e dalle altre disposizioni vigenti, nonché il Consiglio superiore dei lavori pubblici il quale esercita le funzioni di competenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n.204. Nelle more della riorganizzazione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è determinata la dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso lo stesso Consiglio, nel quadro della dotazione organica di

cui all'allegata Tabella A, rispettivamente in numero di sei posizioni dirigenziali generali, di cui una da attribuire ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del d.lgs n.165 del 2001, e venticinque posizioni dirigenziali non generali.

In seno agli articoli 5 e 6 sono, quindi, descritte analiticamente le funzioni attribuite ai Dipartimenti *de quibus*, unitamente alle attribuzioni proprie di tutti gli uffici dirigenziali generali nei quali sono articolati.

Nel dettaglio, l'**articolo 5** prevede che il Dipartimento per gli affari generali ed il personale si articoli in nove Direzioni Generali di seguito indicate: del personale, degli affari generali e del bilancio; per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali; per l'edilizia statale e gli interventi speciali; per le politiche abitative; per le infrastrutture stradali; per la regolazione e i contratti pubblici; per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture; per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria; per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

A tal riguardo e con specifico riferimento alla Direzione Generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria, si rappresenta che l'istituzione della stessa, unitamente all'attribuzione delle relative funzioni e competenze ad essa affidate, è stata effettuata in ossequio al combinato disposto di cui al D. Lgs. 10 agosto 2007, n. 162 recante attuazione delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie nonché di cui al D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 163 recante attuazione delle direttive 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;

Gli Uffici dirigenziali generali sopra elencati, si articolano, a loro volta, in uffici di livello dirigenziale non generale che, in ossequio al principio di funzionalità ed efficienza affermato per effetto dell'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. n. 300 del 1999, sono stati già numericamente indicati in capo a ciascuna struttura dirigenziale di livello generale e saranno individuati e definiti con successivo decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge n. 400 del 1988, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'allegato schema di regolamento.

L'**articolo 6** istitutivo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici prevede che lo stesso sia articolato nelle nove Direzioni Generali che seguono: per la motorizzazione; per la sicurezza stradale; per il trasporto stradale e l'intermodalità; per il trasporto ferroviario; per il trasporto pubblico locale, per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; per i porti; per gli aeroporti e il trasporto aereo; per i sistemi informativi e statistici.

Anche gli Uffici dirigenziali generali sopra indicati sono articolati in uffici di livello dirigenziale non generale che, in ossequio al principio di funzionalità ed efficienza affermato per effetto dell'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. n. 300 del 1999, sono stati già numericamente indicati in capo a ciascuna struttura dirigenziale, di livello generale e saranno oggetto di apposita individuazione e definizione con successivo decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge n. 400 del 1988, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'esaminando schema di regolamento.

L'articolo 7 individua le attribuzioni del Corpo delle Capitanerie di porto nell'ambito delle attribuzioni per lo stesso previste dal Codice della Navigazione e dalle altre leggi speciali. Il Corpo delle capitanerie di porto, in particolare, svolge le funzioni di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i servizi informativi e statistici, il quale esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando Generale, con particolare riguardo alla ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori, organizzando e coordinando le relative attività di formazione, qualificazione ed addestramento; alla gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo; all'esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione marittima, nelle inchieste sui sinistri marittimi e nelle indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico e passeggeri, ivi compreso il supporto organizzativo alla Commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi; ai rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione marittima; al personale marittimo e relative qualifiche professionali; alla certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; alla gestione del sistema informativo della gente di mare; al coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto; alla predisposizione della normativa tecnica di settore ed, infine, alla vigilanza ed al controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.

E', altresì, disposto che il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera continui a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti, prevedendo l'impiego di personale in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle materie di competenza.

L'articolo 8 identifica quali organi decentrati del Ministero i provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:

- a) Provveditorato interregionale Piemonte - Valle d'Aosta, con sede in Torino, articolato in quattro uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

- b) Provveditorato interregionale Lombardia – Liguria, con sede in Milano e sede coordinata in Genova, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
- c) Provveditorato interregionale Veneto – Trentino - Alto Adige – Friuli – Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste, articolato in dodici uffici dirigenziali non dirigenziali, denominati uffici;
- d) Provveditorato interregionale Emilia Romagna – Marche, con sede in Bologna e sede coordinata in Ancona, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
- e) Provveditorato interregionale Toscana – Umbria, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia, articolato in otto uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
- f) Provveditorato interregionale Lazio – Abruzzo – Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in l’Aquila e in Cagliari, articolato in dodici uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
- g) Provveditorato interregionale Campania - Molise, con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso, articolato in nove uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
- h) Provveditorato interregionale Puglia – Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
- i) Provveditorato interregionale Calabria – Sicilia con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro, articolato in nove uffici dirigenziali non generali, denominati uffici.

La stessa norma regolamentare di riferimento prevede che a ciascun Provveditorato interregionale sia preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, denominato: “Provveditore per le opere pubbliche”.

Viene, contestualmente, fatta salva la facoltà, per i Provveditori per le opere pubbliche in argomento, di attribuire, nell’ambito dei titolari degli uffici dirigenziali non generali presso la sede interregionale coordinata allo stesso facenti capo, le funzioni vicarie relative al tale sede.

E’ altresì previsto che il Provveditore per le opere pubbliche per il Veneto – Trentino – Alto Adige e Friuli – Venezia Giulia svolga le funzioni di Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonché le residuali attività di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.

All’articolo 9 sono definite le competenze dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i quali assicurano, in sede decentrata, l’esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all’articolo 42, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo n.300 del 1999.

Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Provveditorato interregionale svolge, in particolare, le funzioni di

competenza con riguardo alle opere pubbliche di competenza del Ministero; all'attività di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate dal Ministero e da altri Enti pubblici; all'attività di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché di Enti ed organismi pubblici; ai compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; all'attività di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio; di supporto all'attività di vigilanza sull'Anas e sui gestori delle infrastrutture autostradali; al supporto per l'attività di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria; all'attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare e, da ultimo, al supporto per le attività della Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture.

L'articolo 10, nel recare disposizioni in ordine all'Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, ne chiarisce l'ispirazione, data dalla necessità di conferire piena attuazione al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonché della dotazione organica complessiva.

Relativamente agli Uffici tecnici per le dighe - oggetto di apposito regime transitorio ai sensi del disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 così come recepito in seno al DM 12 marzo 2008 n. 2636 - è fatto salvo l'incardinamento organico nell'ambito dei Provveditorati interregionali ed, al contempo, è affermata la rispondenza funzionale in capo alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

Presso ciascun provveditorato interregionale è istituito il Comitato tecnico amministrativo, costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'esaminando regolamento ed è così composto, nel rispetto del principio di equilibrio di genere:

- a) Provveditore interregionale con funzioni di Presidente;
- b) Dirigente degli Uffici di livello dirigenziale non generale;
- c) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale;
- d) un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato;
- e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

- h) un rappresentante del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali;
- i) un rappresentante del Ministero della giustizia;
- j) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
- k) un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

La disposizione anzidetta chiarisce che al Comitato in parola possono partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

Con successivo decreto ministeriale saranno, poi, previste modalità uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonché i criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentatività. Lo stesso decreto dovrà prevedere la possibilità di integrare la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato. Ai componenti del Comitato non sono corrisposte indennità, emolumenti o rimborsi spese.

Ratione materiae, il Comitato è competente a pronunciarsi in ordine alle seguenti fattispecie:

- a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonché sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il 50 per cento comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi, consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i 25 milioni di euro;
- b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di penalità contrattuali e per somme non eccedenti i 50.000 euro;
- c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonché sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
- d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del procedimento ;
- e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;
- f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per le quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;
- g) sugli affari per il quali il Provveditore interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà all'individuazione delle competenze degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e all'adozione delle misure organizzative necessarie per l'attuazione di quanto

previsto al riguardo per effetto dello schema di regolamento in esame. Con il medesimo provvedimento sono definiti anche i compiti affidati ai predetti uffici decentrati.

Fino all'adozione del provvedimento ministeriale anzidetto le articolazioni periferiche del Ministero attualmente previste continuano ad assicurare lo svolgimento delle attività di competenza.

Ai sensi dell'**articolo 11** sono definite le articolazioni periferiche del Ministero, dipendenti funzionalmente dal Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi informativi e statistici e individuate in cinque direzioni generali territoriali corrispondenti alle circoscrizioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:

- a) Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Piemonte - Valle d'Aosta, Lombardia - Liguria con sede in Milano, articolata in sedici uffici dirigenziali non generali;
- b) Direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, Emilia -Romagna, con sede in Venezia, articolata in dodici uffici dirigenziali non generali;
- c) Direzione generale territoriale del Centro-Nord e Sardegna, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana - Umbria, Marche, Lazio e Sardegna con sede in Roma, articolata in dodici uffici dirigenziali non generali;
- d) Direzione generale territoriale del Centro-Sud, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Campania - Abruzzo, Molise e Sardegna con sede in Napoli, articolata in otto uffici dirigenziali non generali;
- e) Direzione generale territoriale del Sud e Sicilia, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Puglia - Basilicata, Calabria e Sicilia con sede in Bari, articolata in nove uffici dirigenziali non generali.

A ciascuna direzione generale territoriale e' preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con funzioni di direzione e coordinamento delle attività.

In particolare, il direttore generale di ciascuna direzione generale territoriale :

- a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
- b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno della direzione generale;
- c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;

- d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione;
- e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonché le relazioni sindacali.

I dirigenti preposti alle direzioni generali territoriali rispondono al Capo del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e la Navigazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati.

L'articolo 12 indica descrittivamente le funzioni di competenza delle direzioni generali in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti; in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione; in materia di conducenti, con particolare riferimento al rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale; in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale; assolvono a compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; svolgono attività in materia di navigazione interna di competenza statale; attività in materia di immatricolazioni veicoli; circolazione e sicurezza stradale; rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali; funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico; gestione del contenzioso nelle materie di competenza; coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto; espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza; attività in materia di autotrasporto ed attività di formazione, aggiornamento e ricerca.

In seno **all'articolo 13** è disciplinata l'organizzazione delle direzioni generali territoriali la quale è ispirata – stante la necessità di assicurare comunque l'idonea capillarità degli uffici deputati all'erogazione dei servizi all'utenza - al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato nonché alla dotazione organica complessiva.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà, poi, all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le direzioni generali territoriali e all'adozione delle misure organizzative necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento. Con il medesimo provvedimento sono definiti anche i compiti affidati ai predetti uffici periferici. Fino all'adozione del decreto ministeriale anzidetto sono fatte salve le attuali articolazioni periferiche del Ministero allo scopo di assicurare e salvaguardare lo svolgimento delle attività di competenza.

L'articolo 14, che richiama quanto sinotticamente indicato in seno alla "Tabella A" facente parte integrante e sostanziale dello schema regolamentare *de quo*, disciplina la dotazione organica del personale del Ministero, mediante istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale e, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, del ruolo del personale dirigenziale del Ministero, all'uopo prevedendo il contingente di dirigenti di livello generale e di livello dirigenziale non generale assegnati agli uffici di diretta collaborazione.

L'articolo 15, in ossequio a quanto previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999 e *ss.mm.ed ii.* dispone la verifica biennale dell'organizzazione del Ministero, allo scopo di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

L'articolo 16 dispone l'abrogazione espressa delle norme previgenti individuate nel decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.254, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271 e, da ultimo, **l'articolo 17** richiama le disposizioni transitorie e finali.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il provvedimento, in conformità a quanto disposto dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, determinando, di converso, significative economie di spesa.

In particolare, il regolamento *de quo* definisce direttamente gli assetti organizzativi ed il numero massimo delle strutture dirigenziali di primo livello, in modo da assicurare, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale, che al termine del processo di riorganizzazione la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento, previsti rispettivamente per i Ministeri di Origine e per il Ministero di destinazione, sia ridotta almeno del 20%, così come stabilito dall'articolo 1, comma 16, del citato decreto legge n. 85.

Il precedente assetto organizzativo relativo ai distinti Dicasteri delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevedeva, infatti, organici di dirigenti di prima fascia pari a complessive **53 unità**, di cui:

- n. **30** appartenenti al ruolo del Ministero delle Infrastrutture;
- n. **23** appartenenti al ruolo del Ministero dei Trasporti.

Con il presente regolamento tale valore numerico viene ridotto al valore complessivo di n. **47 unità**, di cui:

- n. **42** unità dirigenziali generali di funzione;
- n. **5** unità dirigenziali generali cui saranno attribuiti incarichi di studio e ricerca, consulenza ovvero con funzioni ispettive.

La riduzione degli uffici dirigenziali generali comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi € 1.032.237,22 così determinato ed analiticamente riportato nell'unità **Tabella 1**:

- **costo unitario annuo lordo € 206.447,44 per n. 6 unità = 1.238.684,67**

Viene, contestualmente definito in **279** il numero massimo complessivo dei posti di **funzione dirigenziale di livello non generale**, la cui individuazione viene rinviata al successivo decreto ministeriale.

La riduzione degli uffici dirigenziali non generali comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi € 2.580.617,69 così determinato ed analiticamente descritto in seno all'unità **Tabella 1**:

- **costo unitario annuo lordo € 83.245,73 per n. 31 unità = 2.580.617,69**

Anche relativamente a tale contingente di personale, viene realizzata una significativa riduzione delle unità di organico, tenuto conto che il numero complessivo dei dirigenti di seconda fascia relativi agli originari Dicasteri ammontava a **310 unità**, così ripartite:

- n. **175** afferenti ai ruoli del Ministero delle Infrastrutture;
- n. **135** afferenti ai ruoli del Ministero dei trasporti.

Le riduzioni complessive sopra indicate, che riguardano l'intera area del personale dei Ministeri unificati, sia dirigenziale che appartenente alle aree funzionali, determina una manovra complessiva finanziaria che potrà assicurare le economie di spesa richieste sia dal processo di accorpamento voluto dal legislatore del citato decreto legge n. 85/2008, sia per effetto dell'articolo 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Nel dettaglio, in applicazione dell'articolo 1, comma 16, del decreto legge n. 85/2008 si assicura che le previsioni di bilancio 2009 saranno formulate in modo da garantire la riduzione del 20% della spesa complessiva strumentale e di funzionamento che insiste sul programma "Servizi ed affari generali per le Amministrazioni di competenza" del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, come risulta dall'unità **Tabella 2**.

La sopra indicata riduzione di spesa è stata possibile in ragione dell'avvenuta individuazione per omogeneità di funzioni delle attività facenti capo ai preesistenti Ministeri, anche mediante il raggruppamento per aree omogenee delle competenze istituzionali svolte, eliminando, in tal modo, duplicazioni di strutture e compiti, nonché disorganicità.

Il nuovo assetto, quindi, è informato a criteri di massima funzionalità nell'intento di consentire il coordinato ed integrato esercizio di tutte le funzioni.

In ossequio, peraltro, ai citati criteri di omogeneità e funzionalità, tutte le strutture esistenti nel soppresso Ministero delle Infrastrutture e nel Ministero dei Trasporti sono confluite nei nuovi Dipartimenti.

Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 74, comma 1, lett. c) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 si è provveduto ad operare la prescritta riduzione di spesa in ragione della quale è configurabile un risparmio di spesa a regime pari a € 37.471.261,68 su una spesa teorica attuale prevista, a Dicasteri accorpati, pari a € 374.596.805,42 come risulta dall'unità **Tabella 3**.

Per effetto della sopra descritta riduzione di spesa, pertanto, il complessivo costo a carico dell'amministrazione sarà pari a 337.125.543,74 €.

Con riguardo all'applicazione dell'articolo 74, comma 1, lett. b) del D.L. n. 112/2008 si segnala che è stata resa operativa l'ulteriore riduzione del 10% del personale addetto a compiti logistico – strumentali e di supporto.

In particolare, in relazione all'applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) il totale degli addetti alle attività di supporto risultano essere 479 su 3227 presenti, pari ad una percentuale del 14,84%, presso il Ministero Infrastrutture e n. 802 addetti per 6429 presenti, pari ad una percentuale del 12,47%, relativamente al Ministero dei Trasporti.

Il complessivo contingente degli addetti alle funzioni di supporto risulta essere, pertanto, pari a 1281 a fronte di 9656 presenti, per una percentuale del 13,27% a Dicasteri accorpati.

Ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lett. b) del D.L. n. 112/2008 detto contingente sarà ridotto di un ulteriore 10%, in modo tale che le risorse umane *de quibus* siano complessivamente ridotte a 1153 addetti, riduzione, quest'ultima, corrispondente ad una percentuale pari all'11,94% dei presenti.

Le unità così recuperate pari a 128 saranno utilmente riallocate nelle strutture dirigenziali di primo livello a parziale copertura delle vacanze di organico registrate ed, al contempo, forniranno in avvenire supporto al fine di ridurre in modo corrispettivo la programmazione triennale delle assunzioni nell'arco temporale di riferimento nel quale andranno ad incidere.

Detto personale verrà riallocato presso le strutture ministeriali cui sono demandate altre funzioni istituzionali, riducendo, per l'effetto, i fabbisogni di personale delle strutture stesse.

A conclusione di quanto detto si riportano, di seguito, le singole voci analitiche relative al risparmio di spesa rinvenibile in ragione della puntuale applicazione delle vigenti disposizioni di legge e derivanti dalla attuazione degli interventi di razionalizzazione delle strutture organizzative per ciascuna misura, unitamente all'importo complessivo all'uopo riscontrato:

Art. 1, comma 16, D.L. n. 85/2008	€ 865.227,23
Art. 74, comma 1 lett. c), D.L. n. 112/2008 (riduzione dotazione organiche)	€ 37.471.261,68
Art. 74, comma 1 lett. a), D.L. n. 112/2008 (Dir. I fascia)	€ 1.238.684,67
Art. 74, comma 1 lett. a), D.L. n. 112/2008 (Dir. II fascia)	€ 2.580.617,69
Totale risparmi	€ 42.155.791,27

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 469

LB
Dr

quantificazione evan' X positivo
copertura X positivo

D. RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
a [Signature]

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 13 e 19;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
- Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
- Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- Sentite le organizzazioni sindacali;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1 agosto 2008;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ;
- Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana
il seguente regolamento

CAPO I

Articolo 1 (Organizzazione del Ministero)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Il Ministero esercita, altresì, le funzioni di vigilanza sulla Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e le funzioni di Organismo Investigativo, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Articolo 2 (Organizzazione centrale e periferica)

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in diciotto direzioni generali, incardinate in due Dipartimenti, come di seguito indicato:

- a. Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale;
- b. Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

2. I Dipartimenti di cui al comma 1 assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero. Ad essi sono attribuiti i compiti finali concernenti le rispettive aree di competenza ed i relativi compiti strumentali.

3. Sono organi decentrati del Ministero nove Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale.

Sono, altresì, articolazioni periferiche del Ministero cinque Direzioni Generali Territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti rientranti nelle attribuzioni del Ministero, di cui al successivo articolo 7, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro.

5. Sono inoltre previsti, nel quadro della dotazione organica di cui all'allegata Tabella A, cinque incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali ovvero nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione secondo le indicazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.

CAPO II

Dipartimenti

Articolo 3

(Competenze dei dipartimenti)

1. I dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n.300 del 1999 e successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione:

a) Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale: politiche per il personale; coordinamento e supporto alla redazione del bilancio del Ministero; relazioni sindacali; affari generali; infrastrutture ferroviarie ed interoperabilità ferroviaria; identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale; pianificazione generale delle infrastrutture; monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; pianificazione strategica di settore; gestione dei programmi d'iniziativa comunitaria; regolazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; realizzazione di programmi speciali; grandi eventi; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; rete nazionale stradale ed autostradale; convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari; edilizia residenziale; edilizia demaniale; politiche abitative e dell'edilizia, concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane; programmi di riqualificazione urbana; repressione dell'abusivismo; dighe ed infrastrutture idriche ed elettriche; norme tecniche di costruzione e sicurezza nell'esecuzione delle opere pubbliche; verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza; sicurezza nelle gallerie; monitoraggio delle infrastrutture per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa.

b) Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici: programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporti terrestri; omologazione di veicoli ed abilitazione conducenti; programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale; trasporto pubblico locale; piani urbani della mobilità, trasporto su ferrovia; vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; autotrasporto di persone e cose; monitoraggio, elaborazione e controllo dei dati statistici; Conto nazionale dei trasporti; sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime di concessione; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti terrestri; coordinamento, direzione e controllo delle attività delle direzioni generali territoriali; indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sulle autorità portuali e sulle attività nei porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di trasporto terrestre, marittimo ed aereo; informatica di servizio, consulenza tecnico-informatica alle Direzioni Generali ed alle Strutture facenti capo all'altro Dipartimento coordinamento e propulsione attività delle Direzioni Generali Territoriali.

2. I Dipartimenti ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, costituiscono centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. I Capi dei dipartimenti, sulla base della direttiva annuale del Ministro, coordinano l'attività delle rispettive direzioni generali, ferma restando l'autonomia e la responsabilità decisionale di ciascun direttore generale in ordine ai provvedimenti finali. Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, sulla base della direttiva annuale del Ministro, coordina l'attività degli Uffici Marittimi.

3. In attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge XXX, n. XXX, e tenuto conto della riduzione già

effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge n. 296 del 2006, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale o posti funzione è determinato in quarantasette, mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale è determinato in duecentosettantanove. Con successivo decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988, entro sessanta dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale.

CAPO III

Articolo 4

(Altri organismi ed istituzioni)

1. Operano nell'ambito del Ministero:

a) la Struttura Tecnica di Missione di cui all'articolo 163 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

b) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Il Nucleo svolge le funzioni di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999, utilizzando le risorse finanziarie individuate dalla stessa legge. Con successivo decreto ministeriale sono definiti l'organizzazione, i compiti ed i compensi dei componenti del Nucleo, da nominarsi nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il Ministro può nominare il coordinatore del nucleo fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;

c) L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, articolato in due uffici dirigenziali non generali, deputato a svolgere i compiti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso. All'ufficio è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) La Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie, articolata in due uffici dirigenziali non generali, chiamata a svolgere i compiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 162 del 2007, recante attuazione delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza ed allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, cui è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

e) la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica ed il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, i quali esercitano le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

2. Nell'ambito del Ministero operano, altresì, gli organismi collegiali individuati, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il d.P.R. 14 maggio 2007, n. 93 e dalle altre disposizioni vigenti.

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è incardinato nell'assetto organizzativo del Ministero ed esercita le funzioni di competenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n.204. Nelle more della riorganizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici la dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso lo stesso Consiglio è determinata, nel quadro della dotazione organica di cui all'allegata Tabella A, rispettivamente in numero di sei posizioni dirigenziali generali, di cui una da attribuire ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del d.lgs n.165 del 2001, ventuno posizioni dirigenziali non generali.

CAPO IV

Articolazione dei dipartimenti

Articolo 5

(Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale)

1. Il dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale è così articolato:
 - a) Direzione generale del personale e degli affari generali;
 - b) Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;
 - c) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
 - d) Direzione generale per le politiche abitative;
 - e) Direzione generale per le infrastrutture stradali;
 - f) Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici;
 - g) Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture;
 - h) Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria;
 - i) Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

2. La Direzione generale del personale e degli affari generali, articolata in dodici uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
 - a) reclutamento, formazione e riqualificazione del personale;
 - b) supporto e coordinamento per la redazione e per la gestione del bilancio;
 - c) trattamento giuridico del personale;
 - d) tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;
 - e) sistemi di valutazione del personale;
 - f) relazioni sindacali;
 - g) politiche per il benessere organizzativo, le pari opportunità e l'anti-mobbing;
 - h) anagrafe delle prestazioni;
 - i) gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari;
 - j) Servizio ispettivo in materia di personale;
 - k) rilascio tessere di servizio e di riconoscimento;
 - l) abilitazioni del personale del Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del d.lgs 30 aprile 1992, n.285;
 - m) trattamento economico e pensionistico del personale;
 - n) Ufficio Cassa;
 - o) interventi assistenziali e previdenziali: Cassa di previdenza ed assistenza;
 - p) supporto alla redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
 - q) gestione dei beni patrimoniali e regolamentazione del loro uso;
 - r) manutenzione dei beni immobili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche;
 - s) servizi comuni e servizi tecnici;
 - t) supporto per le attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;
 - u) acquisizione di beni e servizi, economato;
 - v) ufficio relazioni con il pubblico;

w) ufficio contratti.

3. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed progetti internazionali, articolata in quattro uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) piani e programmi di sviluppo del territorio e del sistema delle città;
- b) adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;
- c) pianificazione strategica di settore, previo coordinamento e raccordo con i Ministeri e le regioni;
- d) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni;
- e) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore e dei programmi delle infrastrutture di interesse strategico;
- f) fondi strutturali comunitari;
- g) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari;
- h) gestione dei programmi d'iniziativa comunitaria;
- i) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi comunitari affidati all'Italia ed alla conseguente attività di gestione e pagamento;
- j) coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito CIPE;
- k) gestione e sviluppo del SIMPT.

4. La Direzione generale dell'edilizia statale e degli interventi speciali, articolata in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate e di polizia nonché dei Vigili del Fuoco;
- b) attività tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero, funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- c) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici;
- d) interventi di competenza statale per la città di Roma-Capitale;
- e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi;
- f) eliminazione barriere architettoniche;
- g) attività per la salvaguardia di Venezia.

5. La Direzione generale per le politiche abitative, articolata in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) sistema delle città e politiche urbane;
- b) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
- c) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie;
- d) disciplina delle locazioni;
- e) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione;
- f) programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, PRUSST, contratti di quartiere;
- g) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio;
- h) supporto agli enti locali ed alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;
- i) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica;

j) osservatorio nazionale della condizione abitativa.

6. La Direzione generale per le infrastrutture stradali, articolata in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) programmazione degli interventi di settore anche di interesse strategico nazionale;
- b) convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari;
- c) rapporti con il CIPE in materia di infrastrutture stradali;
- d) predisposizione convenzione e/o contratto di programma con ANAS S.p.a. e relativo monitoraggio degli interventi infrastrutturali;
- e) attività di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale;
- f) relazioni ed accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario, nonché gestione e monitoraggio dei relativi interventi;
- g) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade e delle autostrade;
- h) approvazione delle concessioni di costruzione e gestione delle infrastrutture viarie;
- i) individuazione di *standards* e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali di strade ed autostrade;
- j) classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;
- k) approvazione di programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;
- l) attuazione delle leggi speciali in materia di viabilità di interesse statale e locale;
- m) archivio nazionale delle strade.

7. La Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici, articolata in quattro uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la normativa comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- b) definizione delle normative tecniche di settore;
- c) rapporti con l'Autorità di vigilanza e con l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- d) supporto, anche informatico, all'attuazione del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- e) gestione del sito informatico di cui agli articoli 66 e 122 del Codice dei contratti pubblici;
- f) predisposizione degli schemi tipo dei contratti e dei capitolati;
- g) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori;
- h) attività connesse all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici e supporto alla Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.

8. La Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, articolata in quattro uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) verifica del rispetto delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere pubbliche di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle delle società vigilate, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera;
- b) verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza per la tutela dei lavoratori nei cantieri relativi ad opere di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle delle società vigilate;

- c) provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri;
- d) verifiche sullo stato della sicurezza delle gallerie ferroviarie;
- e) verifiche sullo stato della sicurezza delle gallerie stradali in raccordo con la Commissione permanente per le gallerie;
- f) vigilanza sulle modalità di affidamento e sull'esecuzione dei lavori con particolare riferimento alle infrastrutture strategiche;
- g) monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali strategici per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;
- h) vigilanza sulla corretta manutenzione delle infrastrutture di competenza;
- i) individuazione di *standards* di sicurezza nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili;
- j) competenze ispettive generali su richiesta di altre Direzioni generali del Dipartimento.

9. La Direzione Generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria, articolata in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) concessione, contratti di programma, piani di investimento ed analisi economiche relativi alle infrastrutture di settore;
- b) programmazione, d'intesa con la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, degli interventi di settore e relative procedure approvative;
- c) vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali di settore;
- d) vigilanza sulla gestione del patrimonio immobiliare di settore;
- e) coordinamento e vigilanza sui concessionari di rete infrastrutturali di settore;
- f) dismissione linee ferroviarie;
- g) interoperabilità ferroviaria e normativa tecnica internazionale, relativamente all'infrastruttura;
- h) rapporti con gli organismi comunitari per la definizione delle specifiche tecniche per l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo, relativamente all'infrastruttura.

10. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, articolata in nove uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) approvazione tecnica dei progetti delle grandi dighe;
- b) identificazione, approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo affidate dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;
- c) vigilanza sulla costruzione delle dighe di competenza e sulle operazioni di controllo e gestione spettanti ai concessionari, nonché monitoraggio concernente, tra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica;
- d) attività tecnico-amministrativa concernente l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe;
- e) approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari sono tenuti ad espletare sulle opere medesime;
- f) esame delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle grandi dighe;
- g) definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe;
- h) programmazione e monitoraggio delle reti idriche ed elettriche di interesse strategico nazionale;
- i) accordi di programma quadro, per la parte di competenza, ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Articolo 6

(Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici)

1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici è così articolato:
 - a) Direzione generale per la motorizzazione
 - b) Direzione generale per la sicurezza stradale;
 - c) Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità;
 - d) Direzione generale per il trasporto ferroviario;
 - e) Direzione generale per il trasporto pubblico locale;
 - f) Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
 - g) Direzione generale per i porti;
 - h) Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo;
 - i) Direzione generale per i sistemi informativi e statistici.

2. La Direzione generale per la motorizzazione, articolata in otto uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
 - a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecniche indipendenti;
 - b) trasporto merci pericolose su strada: normativa, omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;
 - c) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
 - d) disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti;
 - e) archivio nazionale veicoli e conducenti; Centro elaborazione dati motorizzazione;
 - f) contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
 - g) normativa di settore nazionale ed internazionale in conformità all'Unione Europea;
 - h) portale dell'automobilista;
 - i) controlli periodici del parco circolante; attrezzature di servizio.

3. La Direzione generale per la sicurezza stradale, articolata in quattro uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
 - a) adozione ed attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi, d'intesa, per gli interventi infrastrutturali, con la Direzione generale per le infrastrutture stradali;
 - b) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative ed informazioni sulla viabilità;
 - c) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;
 - d) omologazione dei dispositivi e dei sistemi di ritenuta stradale;
 - e) regolamentazione della circolazione stradale e coordinamento dei servizi di polizia stradale di competenza;
 - f) pubblicità sulle strade e competizioni motoristiche;
 - g) attività internazionale nelle materie di competenza;
 - h) Contenzioso in materia di circolazione stradale.

4. La Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, articolata in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
 - a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose;
 - b) interventi finanziari nel settore e a favore dell'intermodalità;
 - c) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;

- d) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attività di trasporto, anche intermodale, di persone e cose;
- e) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto su strada e del trasporto intermodale;
- f) raccordo con la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e con il Comitato Centrale dell'Albo;
- g) contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
- h) interoperabilità intermodale e normativa tecnica internazionale;
- i) interporti;
- j) promozione delle autostrade del mare.

5. La Direzione generale per il trasporto ferroviario articolata in otto uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) supporto esercizio poteri azionista F.S.;
- b) atto di concessione e relativa vigilanza;
- c) servizi di trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza, contratti di servizio, servizi di trasporto merci per ferrovia, interventi finanziari di settore;
- d) licenze, canoni di accesso alla rete ferroviaria, normativa nazionale e comunitaria, liberalizzazioni;
- e) indirizzo e vigilanza sulla Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
- f) rapporti internazionali;
- g) interoperabilità, limitatamente all'esercizio ed al materiale rotabile.

6. La Direzione generale per il trasporto pubblico locale, articolata in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
- b) normativa di settore nazionale ed internazionale;
- c) allocazione e gestione delle risorse per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e per le altre modalità di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio;
- d) valutazione sotto il profilo tecnico economico dei progetti di sistemi di trasporto ad impianti fissi;
- e) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti;
- f) interventi per la mobilità dei pendolari e piani urbani della mobilità;
- g) osservatorio nazionale sul trasporto pubblico locale.

7. La Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, articolata in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale della navigazione marittima;
- b) promozione della navigazione a corto raggio;
- c) regime amministrativo della nave;
- d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;
- e) controllo e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione;
- f) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;
- g) vigilanza sugli enti di settore e sull'Insean;
- h) nautica da diporto;
- i) personale marittimo e Sistema informativo della gente di mare, per quanto di competenza;
- j) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con gli organi comunitari e nazionali, per quanto di competenza;

k) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo;

8. La Direzione generale per i porti, articolata in quattro uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) indirizzo, vigilanza e controllo sulle autorità portuali, anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali;
- b) programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali;
- c) regolazione e vigilanza delle attività e servizi portuali e del lavoro nei porti;
- d) disciplina generale dei porti;
- e) piani regolatori portuali, per quanto di competenza;
- f) amministrazione del demanio marittimo e gestione del Sistema informativo del demanio marittimo;
- g) sistema idroviario padano-veneto.

9. La Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, articolata in sei uffici dirigenziali non generali, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti di attività che seguono:

- a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore comunitaria e accordi internazionali;
- b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore;
- c) contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati;
- d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualità del trasporto aereo;
- e) amministrazione del demanio aeronautico civile;
- f) programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d'investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali;
- g) piani regolatori aeroportuali e nodi di interscambio, per quanto di competenza;
- h) analisi del mercato dell'aviazione civile, tutela della concorrenza e dinamiche tariffarie;
- i) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilità;
- j) gestione dello spazio aereo nazionale; aspetti tariffari; Eurocontrol.

10. La Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici, articolata in quattro uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) gestione e sviluppo dell'informatizzazione di base;
- b) gestione e sviluppo dei sistemi informativi trasversali, degli altri sistemi informativi non espressamente affidati ad altre strutture, nonché delle reti informatiche del Ministero sulla base dei fabbisogni espressi dai Capi Dipartimento;
- c) coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici e delle banche dati attinenti ai servizi e sistemi di competenza della Direzione Generale;
- d) gestione della sicurezza dei sistemi informatici trasversali, d'intesa con i responsabili dei sistemi informatici specialistici;
- e) coordinamento e sviluppo integrato dei siti web del Ministero e dei Portali non specialistici;
- f) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero, d'intesa con i Capi Dipartimento;
- g) supporto informatico su richiesta dei Dipartimenti e degli altri Organi del Ministero;
- h) Conto nazionale dei trasporti.



CAPO V

Attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

Articolo 7

(Funzioni)

1. Il Corpo delle Capitanerie di porto, svolge in sede decentrata le attribuzioni per lo stesso previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i servizi informativi e statistici, che esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando generale.
2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le funzioni di competenza del Ministero, nelle seguenti materie:
 - a) ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori, organizzando e coordinando le relative attività di formazione, qualificazione ed addestramento;
 - b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;
 - c) esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione marittima, inchieste sui sinistri marittimi e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico e passeggeri, ivi compreso il supporto organizzativo alla Commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi;
 - d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione marittima;
 - e) personale marittimo e relative qualifiche professionali, certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; gestione del sistema informativo della gente di mare;
 - f) coordinamento delle attività; organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;
 - g) predisposizione della normativa tecnica di settore;
 - h) impiego del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
 - i) vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.
3. Il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti, prevedendo l'impiego di personale in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle materie di competenza.

CAPO VI

Organizzazione territoriale

Articolo 8

(Provveditorati interregionali per le opere pubbliche)

1. Sono organi decentrati del Ministero, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, i provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:

- a) Provveditorato interregionale Piemonte - Valle d'Aosta, con sede in Torino, articolato in quattro uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
 - b) Provveditorato interregionale Lombardia - Liguria, con sede in Milano e sede coordinata in Genova, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
 - c) Provveditorato interregionale Veneto - Trentino - Alto Adige - Friuli - Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste, articolato in dodici uffici dirigenziali non dirigenziali, denominati uffici;
 - d) Provveditorato interregionale Emilia Romagna - Marche, con sede in Bologna e sede coordinata in Ancona, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
 - e) Provveditorato interregionale Toscana - Umbria, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia, articolato in otto uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
 - f) Provveditorato interregionale Lazio - Abruzzo - Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in l'Aquila e in Cagliari, articolato in dodici uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
 - g) Provveditorato interregionale Campania - Molise, con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso, articolato in nove uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
 - h) Provveditorato interregionale Puglia - Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
 - i) Provveditorato interregionale Calabria - Sicilia con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro, articolato in nove uffici dirigenziali non generali, denominati uffici.
2. A ciascun Provveditorato interregionale è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale denominato: "Provveditore per le opere pubbliche", ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001.
3. E' fatta salva la facoltà per i Provveditori per le opere pubbliche di cui al precedente comma 2, di attribuire, nell'ambito dei titolari degli uffici dirigenziali non generali presso la sede interregionale coordinata allo stesso facenti capo, le funzioni vicarie relative a tale sede.
4. Il Provveditore per le opere pubbliche per il Veneto - Trentino - Alto Adige e Friuli - Venezia Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonché le residuali attività di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.

Articolo 9

(Competenze dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche)

1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo n.300 del 1999.
2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Provveditorato interregionale svolge, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:
 - a) opere pubbliche di competenza del Ministero;
 - b) attività di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate dal Ministero e da altri Enti pubblici;
 - c) attività di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché di Enti ed organismi pubblici;
 - d) compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
 - e) attività di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio;
 - f) supporto all'attività di vigilanza sull'Anas e sui gestori delle infrastrutture autostradali;

- g) supporto alla attività di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;
- h) attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;
- i) supporto alle attività della Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture;
- l) supporto alla Direzione Generale per le infrastrutture stradali, per le attività di competenza;
- m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 10

(Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche)

1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali è ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonché alla dotazione organica complessiva.
2. Gli Uffici tecnici per le dighe, uffici dirigenziali di livello non generale insediati presso i Provveditorati interregionali, rispondono funzionalmente alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.
3. Presso ciascun provveditorato interregionale è istituito il Comitato tecnico amministrativo, di seguito definito Comitato. Il Comitato è costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è così composto, nel rispetto del principio di equilibrio di genere:
 - a) Provveditore interregionale con funzioni di Presidente;
 - b) Dirigente degli Uffici di livello dirigenziale non generale;
 - c) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale;
 - d) un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato;
 - e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
 - f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 - h) un rappresentante del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali;
 - i) un rappresentante del Ministero della giustizia;
 - j) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
 - k) un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.
4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.
5. Il decreto ministeriale di cui al precedente comma 3 stabilisce modalità uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonché criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentatività. Lo stesso decreto prevede, altresì, la possibilità di integrare la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato. Ai componenti del Comitato non sono corrisposte indennità, emolumenti o rimborsi spese.
6. Il Comitato è competente a pronunciarsi:
 - a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonché sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il 50 per cento comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi, consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i 25 milioni di euro;
 - b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di penalità contrattuali e per somme non eccedenti i 50.000 euro;

- c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonché sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
- d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
- e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;
- f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per le quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;
- g) sugli affari per il quali il Provveditore interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.

7. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, si provvede all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e all'adozione delle misure organizzative necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento. Con il medesimo provvedimento sono definiti anche i compiti affidati ai predetti uffici decentrati.

8. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.

Articolo 11

(Direzioni generali territoriali)

1. Sono articolazioni periferiche del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, le cinque direzioni generali territoriali di seguito individuate secondo le circoscrizioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:

- a) Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Piemonte - Valle d'Aosta, Lombardia - Liguria con sede in Milano, articolata in sedici uffici dirigenziali non generali;
- b) Direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, Emilia -Romagna, con sede in Venezia, articolata in dodici uffici dirigenziali non generali;
- c) Direzione generale territoriale del Centro-Nord e Sardegna, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana - Umbria, Marche e Lazio e Sardegna con sede in Roma, articolata in dodici uffici dirigenziali non generali;
- d) Direzione generale territoriale del Centro-Sud, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Campania - Abruzzo e Molise con sede in Napoli, articolata in otto uffici dirigenziali non generali;
- e) Direzione generale territoriale del Sud e Sicilia, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Puglia - Basilicata, Calabria e Sicilia con sede in Bari, articolata in nove uffici dirigenziali non generali.

2. A ciascuna direzione generale territoriale e' preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con funzioni di direzione e coordinamento delle attività.

In particolare, il direttore generale di ciascuna direzione generale territoriale :

- a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
- b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno della direzione generale;
- c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;

- d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione;
 - e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonché le relazioni sindacali.
3. I dirigenti preposti alle direzioni generali territoriali rispondono al Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e la navigazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati.

Articolo 12

(Competenze delle direzioni generali territoriali)

1. Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite in capo delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.
2. Le direzioni generali territoriali svolgono in particolare le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:
 - a) attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti;
 - b) attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;
 - c) attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale, ecc.;
 - d) attività in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;
 - e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
 - f) attività in materia di navigazione interna di competenza statale;
 - g) attività in materia di immatricolazioni veicoli;
 - h) circolazione e sicurezza stradale;
 - i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;
 - j) funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico;
 - k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
 - l) coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto;
 - m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;
 - o) attività in materia di autotrasporto;
 - p) attività di formazione, aggiornamento e ricerca.

Articolo 13

(Organizzazione delle direzioni generali territoriali)

1. L'organizzazione delle direzioni generali territoriali e' ispirata – stante la necessità di assicurare comunque l'idonea capillarità degli uffici deputati all'erogazione dei servizi all'utenza al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato nonché alla dotazione organica complessiva.

2. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, si provvede all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le direzioni generali territoriali e all'adozione delle misure organizzative necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento. Con il medesimo provvedimento sono definiti anche i compiti affidati ai predetti uffici periferici.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.

CAPO VII

Dotazione organica e norme finali

Articolo 14

(Ruolo del personale e dotazioni organiche)

1. La dotazione organica del personale del Ministero è individuata nella tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. È istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale già in servizio presso il Ministero delle Infrastrutture ed il Ministero dei Trasporti.

3. È istituito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, il ruolo del personale dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale già in servizio presso il Ministero delle Infrastrutture ed il Ministero dei Trasporti.

4. Nell'ambito del ruolo di cui al comma 3 e del contingente ivi previsto, sono assegnati agli uffici di diretta collaborazione un posto di livello dirigenziale generale e otto posti di livello dirigenziale non generale.

Articolo 15

(Verifica dell'organizzazione del Ministero)

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n.300 del 1999, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

Articolo 16

(Abrogazioni e modificazioni di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.254, il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n.271.

Articolo 17

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella A

Qualifiche o aree		Organico Ministero Infrastrutture e Trasporti
Aree	Fasce retributive	per fasce retributive
Qualifiche dirigenziali	Dir. I Fascia	47
	Dir. II Fascia	279
<i>Totale Dirigenti</i>		326
AREA III	F7	5
	F6	5
	F5	444
	F4	451
	F3	1816
	F2	431
	F1	742
<i>AREA III</i>		3894
AREA II	F6	5
	F5	5
	F4	1296
	F3	1946
	F2	1310
	F1	1070
<i>AREA II</i>		5632
AREA I	F3	
	F2	611
	F1	17
<i>AREA I</i>		628
<i>Totale Aree</i>		10154
<i>Totale Generale</i>		10480

- * di cui uno nell'ambito del Servizio di controllo interno
- ** di cui uno nell'ambito del Servizio di controllo interno e sette nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto

Tab A allegata al Regolamento di Organizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti

Qualifiche o aree		Organico Ministero Infrastrutture e Trasporti
Aree	Fasce retributive	per fasce retributive
Qualifiche dirigenziali	Dir. I Fascia	47 *
	Dir. II Fascia	279 **
Totale Dirigenti		326
AREA III	F7	5
	F6	5
	F5	444
	F4	451
	F3	1816
	F2	431
	F1	742
AREA III		3894
AREA II	F6	5
	F5	5
	F4	1296
	F3	1946
	F2	1310
	F1	1070
AREA II		5632
AREA I	F3	
	F2	611
	F1	17
AREA I		628
Totale Aree		10154
Totale Generale		10480

* di cui uno nell'ambito del Servizio di controllo interno

** di cui uno nell'ambito del Servizio di controllo interno
e sette nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Applicazione art. 74, comma 1, lett. c) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112

AREA	POS. EC.	Presenti al 30.06.2008			Costo unitario al lordo degli oneri a carico Ammine			Dotazione organica attuale			Spesa Teorica Attuale			Proposta pianta organica x Area - Fasce			Spesa a regime ridotta del 10%		
		INFR	TRASP	TOTALE	INFR	TRASP	TOTALE	INFR	TRASP	TOTALE	INFR	TRASP	TOTALE	INFR	TRASP	TOTALE	INFR	TRASP	TOTALE
AREA III	F7				€ 50.276,36											€ 251.381,81		€ 251.381,81	
	F6				€ 47.739,11											€ 238.695,54		€ 238.695,54	
	F5	C3S	171	271	442			1065	€ 20.476.784,25	€ 25.050.931,58	€ 45.527.715,83					€ 15.133.155,79	€ 23.127.225,23	€ 38.260.381,02	
	F4	C3	134	217	351			586											
	F3	C2	532	1003	1535	€ 38.456,23	820	1080	1900	€ 31.534.109,40	€ 41.532.728,40	€ 73.066.837,80				€ 23.189.107,28	€ 46.647.406,99	€ 69.836.514,27	
AREA II	F2	C1S	279	412	691	€ 34.794,07	567	925	1482	€ 19.380.298,92	€ 32.184.514,75	€ 51.564.813,67				€ 19.067.152,26	€ 21.746.293,75	€ 40.813.446,01	
	F1	C1	32	32	64														
	F6				€ 35.177,96											€ 175.889,78		€ 175.889,78	
	F5				€ 34.297,69											€ 171.488,45		€ 171.488,45	
	F4	B3S	495	986	1481	€ 31.644,09	1001	2346	3347	€ 31.675.732,10	€ 74.237.035,14	€ 105.912.767,24				€ 29.460.645,94	€ 73.129.491,99	€ 102.590.137,93	
AREA I	F3	B3	339	1153	1492														
	F2	B2	657	885	1542	€ 29.494,55	753	1114	1867	€ 22.209.394,98	€ 32.856.928,70	€ 55.066.323,68				€ 21.501.525,82	€ 17.136.333,55	€ 38.637.859,37	
	F1	B1	209	269	478	€ 21.789,39	396	342	738	€ 11.004.597,87	€ 9.503.971,38	€ 20.508.569,25				€ 13.068.802,02	€ 16.645.844,61	€ 29.734.646,63	
	F2	A1S	125	680	795	€ 26.138,70	133	745	878	€ 3.476.446,44	€ 19.473.331,50	€ 22.949.777,94				€ 3.502.585,14	€ 12.912.517,80	€ 16.415.102,94	
	F1	A1	8	9	17														
TOTALI		2.981	5.917	8.898		4139	7138	11277	€ 139.757.363,97	€ 234.839.441,45	€ 374.596.805,42				€ 125.780.429,82	€ 211.345.113,92	€ 337.125.543,74		
										Spesa Obiettivo			Maggior risparmio rispetto alla spesa obiettivo						
										€ 125.781.627,58			€ 211.355.497,31			€ 337.137.124,88			
										€ 1.197,76			€ 10.383,38			€ 11.581,14			
										337.137.125									

Tab A allegata al Regolamento di Organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

TABELLA A

Qualifiche o pos. econ.	Nuova classificazione CCNL 2006-2009		Organico IITT D.P.C.M. 14/11/05	Organico Registro Dighe Delibera n.2/2205	Riduzione Infrastrutture L.F. 296/2007	Riduzione Trasporti L.F. 296/2007	Organico Ministero Infrastrutture	Organico Ministero trasporti	Organico Ministero Infrastrutture e Trasporti	Riduzione art. 74 D.L. 112/2008
	Area	Fasce retributive								
Qualifiche dirigenziali	Dir. I Fascia		57	1	-3	-2	30	23	53	47
	Dir. II Fascia		310	16	-9	-7	175	135	310	279
Totale area dirigenziale			367	17	-12	-9	205	158	363	326
Area C	pos.ec.C3	F4	1008	57			479	586	1065	
	pos.ec.C2	F3	1872	28			820	1080	1900	
	pos.ec.C1	F1	1452	30			557	925	1482	
Totale area C			4332	115			1856	2591	4447	3894
Area B	pos.ec.B3	F3	3328	19			1001	2346	3347	
	pos.ec.B2	F2	1845	22			753	1114	1867	
	pos.ec.B1	F1	732	6			396	342	738	
Totale area B			5905	47			2150	3802	5952	5632
Area A	pos.ec.A1	F1	878				133	745	878	
Totale area A			878	0			133	745	878	628
Totale aree funzionali			11115	162			4139	7138	11277	10154
Totale generale			11482	179	-12	-9	4344	7296	11640	10480

RISPARMI DI SPESA INERENTI LA RIDUZIONE DEI POSTI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI PRIMA FASCIA

Stipendio	R.I.A. media	Retribuzione Posizione fissa	Retribuzione Posizione variabile	Retribuzione risultato	Spesa unitaria lordo dipendente	Spesa unitaria con oneri a carico Amm.ne
51.329,07	6.317,45	33.633,40	48.000,00	10.333,00	149.612,92	206.447,44

Costo unitario di dirigente di 1^ fascia	Unità ridotte	Totale risparmio
206.447,44	6	€ 1.238.684,67

RISPARMI DI SPESA INERENTI LA RIDUZIONE DEI POSTI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI SECONDA FASCIA

Stipendio	R.I.A. media	Retribuzione Posizione fissa	Retribuzione Posizione variabile	Retribuzione risultato	Spesa unitaria lordo dipendente	Spesa unitaria con oneri a carico Amm.ne
40.129,96	3.585,47	11.262,77	4.220,19	1.000,00	60.198,39	83.245,73

Costo unitario di dirigente di 2^ fascia	Unità ridotte	Totale risparmio
83.245,73	31	2.580.617,69

Riepilogo personale addetto alle attività di supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilevato in sede di adozione dei regolamenti di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 1, comma 404, della legge 296/06

	addetti	presenti	percentuale
Totale addetti Ministero infrastrutture	479	3227	14,84%
Totale addetti Ministero trasporti	802	6429	12,47%
Totale	1281	9656	13,27%
Ulteriore riduzione del 10% prevista dall'articolo 74, comma 1, D.L. n. 112/2008	1153	9656	11,94%

PERSONALE UTILIZZATO PER FUNZIONI DI SUPPORTO


RAMO INFRASTRUTTURE

(articolo 1, comma 404 lett. f) legge finanziaria 2007)

GABINETTO	5
DIPARTIMENTO I°	7
UFFICIO GENERALE	3
DIREZIONE GENERALE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI	240
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE E I PROGRAMMI EUROPEI	4
DIREZIONE GENERALE RETI	6
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO TERRITORIO	6
DIPARTIMENTO II°	7
UFFICIO GENERALE	2
DIREZIONE GENERALE STRADE E AUTOSTRADE	8
DIREZIONE GENERALE EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE	8
DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E INTERVENTI SPECIALI	6
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE DI LAVORI PUBBLICI	4
CONSIGLIO SUPERIORE	7
PROVEDITORATI INTERREGIONALI:	
NAPOLI E CAMPOBASSO	16
FIRENZE E PERUGIA	8
ROMA, L'AQUILA E CAGLIARI	33
TORINO	5
MILANO E GENOVA	16
BOLOGNA E ANCONA	17
VENEZIA, TRIESTE E TRENTO	30
PALERMO E CATANZARO	28
BARI E POTENZA	13
TOTALE ADDETTI ATTIVITA' SUPPORTO	479
PERSONALE PRESENTE	3227
RAPPORTO PERCENTUALE CON PIANTA ORGANICA	14,84%

PERSONALE UTILIZZATO PER FUNZIONI DI SUPPORTO
RAMO TRASPORTI
(articolo 1, comma 404 lett. f) legge finanziaria 2007)

Personale dirigenziale	
Dirigenti di 1° fascia	1
Dirigenti di 2° fascia	14
Personale appartenente alle aree	
GABINETTO TRASPORTI	4
DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE	
AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE	
Dir. Gen. Personale, Bilancio e Servizi Generali	394
Dir. Gen. Sistemi Informativi e Statistici	79
Dir. Gen. Motorizzazione	3
Dir. Gen. Trasporto Ferroviario	17
Dir. Gen. Autotrasporto	6
Dir. Gen. Trasporti Impianti Fissi	7
Ufficio Generale del Dipartimento	8
Uffici di staff del Capo Dipartimento	32
DIPARTIMENTO NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA	
Dir. Gen. Navigazione Aerea	8
Dir. Gen. Navigazione Marittima	12
Dir. Gen. Infrastrutture per la Navigazione	3
Ufficio Generale del Dipartimento	4
Uffici di staff del Capo Dipartimento	18
DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI	
Nucleo organizzativo di supporto	50
112 UFFICI TERRITORIALI MOTORIZZAZIONE (UP, CPA, USTIF)	112
53 CAPITANERIE DI PORTO (di cui 14 con funzione di Direzione marittima)	30
TOTALE IMPEGNATI IN FUNZIONE DI SUPPORTO	802
Totale personale in servizio negli uffici del Ministero dei trasporti e relativa percentuale di personale addetto a funzioni di supporto (limite max 15%)	6429 12,5%



M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISL

REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0012993-18/09/2008-INGRESSO
25.400/284

Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 4728/08

Roma, addi 18 set. 2008

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di d.P.R. recante:
regolamento di organizzazione
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.

MINISTERO

INFRASTRUTTURE

TRASPORTI

Gab. dell'On. Ministro

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere il
parere numero n. 2914/2008
emesso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 28 agosto 2008

N. della Sezione:
2914/2008

OGGETTO:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI – Schema di d.P.R.
recante: regolamento di organizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con la nota
prot. n. 0010186 del 7 agosto 2008
pervenuta il 18 agosto successivo, con la quale il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ha chiesto il parere sullo schema di regolamento indicato in
oggetto.

Vista la relazione integrativa prot. n. 10740 trasmessa il 26 agosto
2008.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Sabato
Malinconico;

PREMESSO:

Riferisce l'Amministrazione che il decreto-legge 16 maggio 2008, n.
85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, prevede
l'accorpamento nel Ministero delle infrastrutture degli uffici del Ministero dei
trasporti, mediante trasferimento al neocostituito Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti delle funzioni e delle relative risorse finanziarie, strumentali e umane già attribuite al menzionato Ministero dei trasporti.

Tale previsione ha reso necessario superare i regolamenti di organizzazione relativi ai preesistenti autonomi Ministeri con l'emanazione di un nuovo regolamento di organizzazione, come previsto specificamente dall'articolo 1, comma 16 del citato decreto-legge n. 85. Successivamente è intervenuto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che, in particolare, all'articolo 74 detta talune norme in materia di organizzazione della Pubblica Amministrazione, che certamente trovano applicazione anche con riferimento alla riorganizzazione del neocostituito Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Secondo quanto stabilito dal menzionato decreto-legge n. 85, l'emanazione del regolamento in esame avrebbe dovuto essere preceduta dall'adozione di tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti rispettivamente:

- a) la ricognizione delle strutture trasferite (art. 1, comma 8);
- b) la determinazione dei criteri e delle modalità di individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (art. 1, comma 18);
- c) la definizione provvisoria, in attesa dell'approvazione dei regolamenti di riorganizzazione, degli uffici dei nuovi Ministeri risultanti dall'accorpamento.

A tal riguardo, il Ministero referente fa presente che il primo d.P.C.M. è stato predisposto come risulta dal testo allegato alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2008, con la quale veniva restituito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'originale del d.P.C.M. senza data e controfirmato dai Ministri concertanti.

La stessa Amministrazione riferisce, altresì, che la definizione dello schema di regolamento in oggetto ha reso inutile l'emanazione del terzo provvedimento contenente la provvisoria definizione degli uffici del Ministero

e ha di fatto assorbito il d.P.C.M. previsto dall'art. 1, comma 18 del decreto-legge n. 85.

A tale specifico riguardo sostiene di aver effettuato una lettura combinata di quest'ultima disposizione con quella contenuta nel comma 16 dello stesso articolo 1, la quale stabilisce che il procedimento di accorpamento delle funzioni e delle strutture dei Ministeri deve comunque concludersi dando luogo ad una riduzione di almeno il 20% delle spese strumentali e di funzionamento dei nuovi Ministeri rispetto a quelle previste, complessivamente, per i Ministeri singolarmente considerati prima dell'accorpamento.

Conseguentemente, tenuto conto dell'esigenza di una rapida conclusione del processo di riorganizzazione dettato dalla normativa in esame, anche con riferimento all'opportunità di pervenire al completamento di tale processo in tempo utile con l'inizio del nuovo esercizio finanziario l'Amministrazione ha ritenuto che la predisposizione dello strumento definitivo di riorganizzazione degli uffici realizzi comunque le finalità perseguite dal menzionato comma 18 dell'articolo 1 del decreto n. 85. Ciò, a maggior ragione per effetto della scrupolosa rivisitazione delle funzioni e delle strutture che ha consentito una cospicua riduzione della dotazione organica e delle relative spese .

Ad avviso dell'Amministrazione sarebbe stato sostanzialmente rispettato il dettato normativo, che prevede il doveroso coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; queste, infatti, hanno potuto formulare per iscritto le proprie valutazioni sullo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero, a seguito di un incontro svoltosi il 28 luglio, nel corso del quale sono state altresì adempiute le prescrizioni relative all'informativa obbligatoria delle rappresentanze sindacali previste dai contratti collettivi nazionali.

Da ultimo l'Amministrazione segnala la circostanza che sullo schema in oggetto, nel testo sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, si é espresso positivamente il Consiglio dei Ministri in sede di esame preliminare nella

riunione del 1° agosto 2008 e si sono espressi favorevolmente il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Lo schema di provvedimento in questione si compone di diciotto articoli ripartiti in sette capi e reca la disciplina compiuta dell'organizzazione centrale e periferica degli uffici di livello dirigenziale generale, mentre per gli uffici dirigenziali di seconda fascia rinvia a successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare la disciplina dei relativi compiti e attribuzioni (articoli da 1 a 14). La struttura centrale risulta organizzata in due Dipartimenti e diciotto Direzioni generali oltre ad altri organismi ed istituzioni con compiti specifici e dotati di autonomia funzionale ma comunque facenti capo al Ministero, quali il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, la struttura tecnica di missione per il codice dei contratti pubblici, l'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori (articolo 4).

L'organizzazione periferica di primo livello del Ministero é costituita da 9 Provveditorati interregionali alle Opere pubbliche e cinque direzioni generali territoriali per l'esercizio delle competenze del Ministero decentrate sul territorio.

L'articolo 7 disciplina le attività e i compiti del Corpo delle capitanerie di porto con riferimento ai settori di competenza del Ministero.

Particolare rilievo assume l'articolo 14 concernente il personale. Esso prevede la rideterminazione della dotazione organica del personale di livello dirigenziale e non dirigenziale del neocostituito Ministero mediante un'apposita tabella facente parte integrante del testo, mentre i successivi articoli 15, 16, 17 e 18 recano rispettivamente le disposizioni relative alla verifica periodica dell'organizzazione del Ministero, all'abrogazione e

modificazione di norme, le disposizioni transitorie e finali e l'entrata in vigore del regolamento.

CONSIDERATO:

1. In via preliminare la Sezione ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni in ordine alle procedure dettate dal decreto-legge n. 85 e particolarmente sugli adempimenti preliminari all'emanazione dello schema di riorganizzazione in esame prefigurati nel menzionato decreto, profilo questo che ha già formato oggetto di valutazione in occasione dell'esame di precedenti schemi di regolamento.

A tal proposito il Collegio ha già avuto modo di sottolineare l'inadempimento conseguente alla mancata adozione dei decreti preliminari del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dai commi 18 e 20 dell'art. 1 del decreto-legge n. 85, concernenti rispettivamente la determinazione dei criteri e delle modalità di individuazione del personale dei Ministeri neocostituiti a seguito di accorpamento e l'adozione di uno schema provvisorio di organizzazione degli uffici in attesa dell'approvazione dei regolamenti previsti dal comma 14.

Relativamente a quest'ultimo non si può ignorare che effettivamente l'adozione degli schemi definitivi dei regolamenti di riorganizzazione rende del tutto superfluo attuare una fase di organizzazione transitoria che, per il brevissimo lasso di tempo disponibile, non avrebbe alcun significato nemmeno di carattere sperimentale.

Quanto invece alla mancata predisposizione del d.P.C.M. previsto dal comma 18 sopra citato la situazione che ne consegue deve essere valutata attentamente anche alla luce delle motivazioni esposte dalle Amministrazioni interessate.

Nel caso in esame le ragioni illustrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore di una rapida conclusione del processo di riorganizzazione delle strutture, per cui si è ritenuto di privilegiare l'adozione dello schema definitivo di riorganizzazione degli uffici realizzando comunque, attraverso tale schema, gli obiettivi sostanziali di riduzione degli organici e delle spese, sottesi

al passaggio preliminare costituito dal d.P.C.M. di cui al comma 18, non appaiono del tutto irrilevanti.

Al tempo stesso appaiono significativi i dati forniti nella relazione tecnico-finanziaria allegata allo schema, che danno conto adeguatamente anche del rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 74, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, concernenti, rispettivamente, la riduzione delle dotazioni organiche di personale con qualifica dirigenziale e del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto rispetto a quelle attribuite ai singoli Ministeri prima dell'accorpamento.

Tuttavia va ricordato che il comma 18 dell'art. 1 del decreto-legge n. 85 intende garantire fluidità e speditezza al processo di riaccorpamento individuando l'autorità politica che dirime preventivamente eventuali conflitti e al contempo consente alle OO.SS. di partecipare fin dall'inizio alla fase di riorganizzazione, sia pure in funzione consultiva, come del resto l'ordinamento prevede in via generale in tutti i processi di riorganizzazione, trattandosi di spostare risorse umane nel contesto di un indirizzo che, nel caso di specie, è chiamato anche a produrre ulteriori economie di spesa, sulla base anche del successivo decreto-legge n. 112 del 2008.

Ora appare difficile eliminare questo rilevante passaggio procedimentale esplicitamente richiamato dal comma 18 dell'art. 1 citato, senza creare un *vulnus*, quantomeno procedurale.

In particolare, quanto alla possibilità data alle OO.SS. di interloquire sulla materia, si tratta di verificare se al di là del dato formale, che comunque resta vulnerato, le concrete modalità con cui si è svolta la consultazione delle OO.SS. sullo schema di regolamento di organizzazione in esame, abbiano in effetti consentito alle rappresentanze dei lavoratori di rendersi pienamente conto della tecnica e delle scelte implicite nello schema loro sottoposto; in particolare, se l'adempimento richiesto dal comma 18 dell'art. 1 sia stato comunque realizzato, in via sostanziale.

Orbene, la scelta dell'Amministrazione di saltare questa fase e di risolverla allegando al d.P.C.M. di cui al comma 8 il quadro delle risorse di diritto e di fatto coinvolte nelle strutture trasferite sembra sufficiente a garantire quella partecipazione a titolo consultivo delle OO.SS..E in tal senso depone anche la nota della CISL di cui si dirà tra breve.

Quanto, poi, ai poteri di soluzione dei potenziali conflitti interministeriali, intestati direttamente alla Presidenza del Consiglio, la favorevole circostanza politica che si é realizzata attraverso l'assoluto allineamento delle amministrazioni concertanti sulla proposta del Ministero precedente, limita il *vulnus* al piano meramente formale.

Alla luce di tali considerazioni ritiene la Sezione che, ferma la irregolarità procedurale, non esistono le condizioni per esprimere un parere preclusivo all'ulteriore *iter* del procedimento normativo.

2. Sempre in via preliminare deve esaminarsi la questione della ammissibilità o meno nel presente *sub*-procedimento consultivo di un documento non pervenuto per il tramite dell'Amministrazione titolare del potere normativo.

Difatti con la nota – ricordata - del 28 luglio 2008, la C.I.S.L.-Funzione pubblica (settore dirigenza), ha trasmesso al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti copia di una lettera inviata nella stessa data all'Amministrazione, nella quale formula una serie di rilievi sullo schema di d.P.R. in oggetto, che peraltro non risultano essere stati formalizzati nel corso della riunione di consultazione svoltasi nella stessa giornata del 28 luglio 2008, alla quale la menzionata organizzazione sindacale ha regolarmente partecipato.

A tale iniziativa potrebbe opporsi che l'articolo 49, comma 2, del r.d. n. 444 del 1942 escluderebbe in maniera tassativa che il Consiglio di Stato possa tener conto di rilievi, osservazioni o documenti che non risultino trasmessi per il tramite dell'Amministrazione.

Al riguardo, si premette che in punto di fatto è dato riscontrare un orientamento già consolidato che tende a valorizzare in massimo grado il

principio di trasparenza e di partecipazione all'attività decisionale della P.A., ma il Collegio ritiene opportuno affrontare *ex professo* la questione.

Orbene, non può non considerarsi in proposito che questa norma, per il momento storico in cui è stata adottata e per la stessa anzianità, mal si adatta ai principi cui devono attualmente ispirarsi i rapporti fra autorità e società civile nell'attività di normazione. Né si tratta di una generica incompatibilità, ma al contrario di uno stridente contrasto con i criteri di "*better regulation*" elaborati in sede europea, con la disciplina dell'attività normativa dettata da ultimo con la legge di semplificazione per l'anno 2005 (legge n. 246 del 28 novembre 2005) e con il Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, previsto dall'art. 1, comma 2 del d.l. 10 gennaio 2006 e convertito nella legge 9 marzo 2006, n. 80.

Quanto al profilo comunitario, nel Libro bianco "*La governance europea*" (COM (2001) 428 definitivo/2), si afferma chiaramente e ripetutamente che condizione essenziale per il miglioramento della regolazione è la partecipazione dei cittadini e si precisa che "*Non è possibile creare una cultura della consultazione mediante norme di legge, che apporterebbero eccessiva rigidità e rischierebbero di rallentare l'adozione di determinate politiche. La cultura della consultazione va basata invece su un codice di condotta comprendente criteri qualitativi minimi (standard), incentrati su argomenti, tempi, persone e modi della consultazione*".

Con ciò si sottolinea come la acquisizione più ampia possibile di elementi e dati derivanti dalla consultazione, debba costituire un momento naturale dell'attività di regolazione, anche al di là della puntuale previsione normativa.

Ma tale previsione nel nostro Paese esiste.

Anzitutto l'ultima legge di semplificazione citata, nel disciplinare l'AIR (analisi di impatto per la regolamentazione) e la VIR (verifica dell'impatto della regolamentazione), all'articolo 14, comma 5, lett. a), rinvia ad un apposito regolamento la disciplina del procedimento dell'AIR e nell'ambito di questo della "*consultazione....*".

Il Consiglio di Stato, a sua volta, nell'esprimere parere sullo schema di regolamento in questione (parere n. 1208/2006 - adunanza 21 aprile 2008), ha appunto lamentato la mancanza di norme relative a questa fase procedimentale, condizionando il parere alla introduzione di una specifica disciplina dell'attività di consultazione, proprio sul presupposto che essa costituisca un passaggio ineliminabile dell'attività di regolazione.

Inoltre nel Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione - che è esso stesso frutto di una accurata consultazione con i soggetti pubblici e privati - si sottolinea più volte l'importanza della consultazione richiamando l'attenzione delle amministrazioni promotrici dell'attività di regolazione sulla necessità di una effettiva e ampia acquisizione di elementi istruttori.

Nella relazione, infatti, gli elementi salienti della parte III del Piano, vengono così sintetizzati: *"- predisposizione del piano sulla base di un'ampia consultazione, in modo da condividere gli obiettivi di risultato e le linee di azione, così da definire un "programma condiviso" con le Regioni, le autonomie locali, le parti sociali;...- individuazione di un sistema di consultazione/concertazione dei vari soggetti nazionali interessati;"* e inoltre che *"La qualità della regolazione viene indicata tra le azioni prioritarie per le Istituzioni comunitarie e nazionali, perseguibile tramite procedure quali l'analisi di impatto, la consultazione, la regolazione, e un recepimento tempestivo e corretto delle norme comunitarie"*.

Non vi è dubbio, dunque, che la consultazione, insieme alla trasparenza che ne è il presupposto, costituisca la novità più rilevante dell'attuale modo di espletare l'attività di regolazione.

Ebbene, che tale fase fondamentale possa essere in tutto o in parte sottratta alla valutazione del Consiglio di Stato ad arbitrio dell'Amministrazione precedente non può non ritenersi del tutto incongruo.

Ed in effetti lo stesso Consiglio di Stato nel primo parere interlocutorio sul regolamento ha chiesto che fosse introdotta una norma che preveda l'invio dei risultati della consultazione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

D.A.G.L. - nella nota n. DAGL/1641/2.1/2008/9 del 14 aprile 2008, ha sostanzialmente condiviso la richiesta ed ha solo manifestato l'opportunità di rinviare la precisazione ad una apposita direttiva.

La Sezione, conclusivamente, è dunque dell'avviso che non si possa prescindere dal prendere in considerazione gli apporti pervenuti direttamente da organizzazioni o soggetti terzi comunque interessati alla materia oggetto della disciplina.

Verificandosi tale situazione, peraltro, va salvaguardata la possibilità dell'amministrazione precedente di prendere conoscenza degli atti pervenuti ed eventualmente di controdedurre, poiché non può non tenersi fermo il suo ruolo primario e quindi il suo potere di scelta in ordine ai profili sostanziali e formali.

Tale esigenza è stata pienamente rispettata nel caso di specie in cui la nota della CISL del 28 luglio 2008 non solo – come già precisato - risulta inviata anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma quest'ultimo ha anche trasmesso le sue osservazioni con nota prot. n. 0010858 del 27 agosto 2008.

3. Venendo al merito delle questioni sollevate dalla CISL tra le osservazioni formulate va presa particolare considerazione quella con la quale si contesta l'attribuzione al Comando del Corpo delle capitanerie di porto della competenza generale in materia di sicurezza della navigazione (art. 7, comma 2, lettere c) e d)), che, nei precedenti regolamenti approvati con d.P.R. n. 271 del 2007 e n. 184 del 2004 (concernenti rispettivamente l'organizzazione del Ministero dei trasporti e quella del Ministero delle infrastrutture e trasporti scaturito dal primo accorpamento) risultava limitata ai soli aspetti tecnici.

Nella relazione aggiuntiva l'Amministrazione obietta che in effetti le disposizioni dei due citati decreti presidenziali erano in contrasto con la normativa primaria già all'epoca esistente e in particolare con l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 il quale prevede che il Comando generale *“esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*.

Osserva al riguardo la Sezione che non può negarsi l'esistenza di un problema di coordinamento fra le attribuzioni dei due organismi, problema che

emerge con chiarezza nello schema proposto in particolare a proposito delle competenze in materia internazionale. Queste infatti risultano attribuite contemporaneamente e genericamente sia al Comando generale, nella citata lettera d), comma 2 dell'art. 7, sia alla Direzione generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, alle lettere a) e j) dell'articolo 6.

Si impone dunque un chiarimento che, ad avviso della Sezione, potrebbe concretarsi nella separazione fra il momento gestionale e quello normativo. Non vi è dubbio infatti che l'attività amministrativa in senso stretto sia di competenza del Comando mentre al contrario l'attività di regolazione debba far capo alla Direzione generale, sia pure con il supporto tecnico del Comando stesso; e ciò ovviamente con riferimento vuoi ai rapporti interni vuoi a quelli comunitari e internazionali. A questo criterio del resto sembra ispirarsi lo stesso schema proposto che correttamente sempre nell'art. 7 alla lettera g) affida al Comando *“la predisposizione della normativa tecnica di settore”*.

In conclusione ritiene la Sezione che per evitare o quantomeno ridurre i rischi di contraddittorietà ed incertezza del quadro normativo sia opportuno ripristinare nella lettera d) dopo le parole *“per gli aspetti”* la parola *“tecnici”*. Naturalmente rimane affidato al buon senso e alla collaborazione fra i due organismi una corretta ed efficiente gestione di questa delicata materia.

4. Con riferimento ai singoli articoli, la Sezione osserva quanto segue:

a) all'art. 4, comma 3, relativo alla struttura del Consiglio superiore dei lavori pubblici, occorre specificare il numero delle sezioni in relazione al contingente di dirigenti generali assegnati; ciò a seguito dell'intervenuta soppressione di una sezione ai fini di riduzione della spesa;

b) all'art. 7, che reca la disciplina delle funzioni del Corpo delle capitanerie di porto, si ribadisce l'opportunità che l'Amministrazione definisca in maniera più puntuale le disposizioni ivi contenute relative alle competenze in materia di sicurezza della navigazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto nei sensi innanzi specificati;

c) all'art. 8, comma 3, occorre meglio definire le attribuzioni assegnate ai vicari eventualmente nominati dai Provveditori interregionali, in quanto non si

comprende la limitazione della funzione alla sola sede interregionale coordinata;

d) negli articoli 10, comma 7 e 13, comma 2, relativi all'organizzazione degli uffici dirigenziali di seconda fascia ricompresi nei Provveditorati interregionali alle OO.PP. e nelle Direzioni generali territoriali, si rileva che si fa rinvio a successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare per disciplinarne i compiti senza tuttavia indicare la dotazione numerica di detti uffici, come invece operato per gli uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione centrale: occorre integrare in tal senso la disposizione;


e) l'art. 18, comma 1, recante l'entrata in vigore del provvedimento, va espunto dal testo, in quanto non occorre riprodurre specificamente il termine di ordinaria *vacatio legis*.

5. Raccomanda infine la Sezione una attenta rilettura del testo alla luce dei principi fissati dalla nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 171.26/10888/9.92., supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101, specie per le citazioni di provvedimenti legislativi e l'uso improprio delle lettere maiuscole.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)



Il Segretario d'adunanza
(Maria Barbagallo)



VERBALE DELLA RIUNIONE AVENTE AD OGGETTO L'INFORMATIVA ALLE OO.SS.
SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE.

Il giorno **28 luglio 2008** alle **ore 10,00** presso la sede ministeriale - sala del Parlamentino - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, giusta convocazione all'uopo effettuata dal Capo di Gabinetto del Ministro, Cons. Claudio Iafolla, la quale, allegata al presente processo verbale, ne forma parte integrante e sostanziale, sono presenti rappresentanti delle seguenti OO.SS. maggiormente rappresentative a livello compartimentale:

- CGIL/FP
- CISL/FPS
- UIL/PA
- CONFSAL/UNSA
- FLP
- RDB/PI
- DIRSTAT
- CIDA/UNADIS

La delegazione di parte pubblica risulta essere così composta:

- Capo di Gabinetto del Ministro, Cons. Claudio Iafolla con funzioni di Presidente;
- Capo dell'ufficio Legislativo, Cons. Gerardo Mastrandrea;
- Dott. Massimo Provinciali, Direttore Generale del Personale ex Ministero dei Trasporti;
- Dott. Aldo Capiello, Direttore Generale del Personale ex Ministero delle Infrastrutture;
- Sig. Guglielmo Marconi, funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Avv. Bernadette Veca, consigliere giuridico del Ministro, con funzioni di segretario verbalizzante.

In apertura di riunione il Capo di Gabinetto ringrazia i presenti di essere intervenuti all'odierno incontro, facendo, al contempo, presente che lo stesso si rende necessario in ragione del processo di riorganizzazione interessante il neo istituito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale, *ex lege*, ha assunto l'assetto organizzativo articolato in strutture dipartimentali. Lo stesso Presidente della delegazione di parte pubblica illustra, poi, le linee

essenziali attraverso cui è stata concepita l'architettura sia dello schema di regolamento di organizzazione del Ministero che dello schema di regolamento degli uffici di diretta collaborazione.

Il Cons. Claudio Iafolla, nel concludere il proprio intervento, lascia la parola agli intervenuti rappresentanti delle OO.SS., pregando i relatori di formulare interventi mirati nei quali apportare, di volta in volta, contributi aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente resi.

Prende, quindi la parola, il rappresentante designato della CGIL/FP, il quale evidenzia in primo luogo la non condivisibilità di allocare la Direzione Generale del personale nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale giacchè la maggior parte del contingentamento del personale fa capo all'ex Ministero dei Trasporti. Suggestisce, pertanto all'Amministrazione di separare la Direzione Generale del personale da entrambe le strutture dipartimentali al fine di creare un ufficio trasversale. Nel rappresentare, in occasione del dialogo aperto dall'Amministrazione, alcune delle problematiche del personale tuttora pendenti sebbene non direttamente connesse all'argomento posto all'ordine del giorno della odierna riunione, fa da ultimo presente, la necessità che si portino a compimento, nell'interesse del personale tutto, le procedure di riqualificazione attualmente sospese, addivenendo ad ottenere quanto prima la disponibilità dei fondi all'uopo stanziati.

Prende la parola il rappresentante designato della UIL/PA il quale associandosi al precedente intervento, propone l'istituzione di un autonomo Dipartimento nel quale collocare la Direzione Generale del Personale al fine di garantire un equilibrio nella gestione. Al pari chiede all'Amministrazione di adoperarsi in tutte le sedi opportune al fine di consentire il proseguimento delle procedure contrattuali volte alla definizione dei passaggi di livello interessanti tutto il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Interviene il rappresentante della CISL/FP il quale si associa ai precedenti interventi lamentando la localizzazione della Direzione Generale del Personale nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale. Propone pertanto di porre la Direzione in parola in modo trasversale ed in posizione di terzietà rispetto alle strutture Dipartimentali. Infine fa presente la necessità che la dotazione organica di cui alla "Tabella A" allegata allo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero sia articolata per aree professionali e non per qualifiche.

Al termine dell'intervento in questione, prende la parola il Presidente della delegazione di parte pubblica, chiarendo che l'impianto attraverso cui è stata costruita la "Tabella A" risponde al nuovo CCNL per il personale non dirigenziale comparto Ministeri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha inteso espressamente richiamare l'attenzione

dell'Amministrazione sulla circostanza che la tabella riassuntiva in parola fosse costruita proprio secondo l'impianto posto dal vigente CCNL.

A conclusione dei chiarimenti apportati dal Capo di Gabinetto prende la parola il rappresentante designato delle RDB/PI il quale, nel lamentare al pari dei colleghi precedentemente intervenuti, la localizzazione della Direzione Generale del Personale così come proposta nello schema di regolamento *de quo*, si duole per i tagli al personale che dovranno essere fatti in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.

Prende quindi la parola un rappresentante della UNSA il quale si associa alle doglianze dei precedenti interventori circa la localizzazione della Direzione Generale del Personale, proponendo, di converso, l'inserimento presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Fa presente, altresì, per quanto attiene l'articolazione delle strutture periferiche la delicata situazione della Sardegna con riguardo all'attuale articolazione delle Direzioni Generali Territoriali.

Il Capo di Gabinetto assicura che, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge, sarà valutata l'opportunità di articolare diversamente le Direzioni Generali Territoriali al fine di armonizzare la gestione della Sardegna con le restanti aree geografiche interessate.

Prende la parola il rappresentante della FLP il quale rappresenta la propria contrarietà rispetto all'iter seguito dalla precedente compagine governativa per l'individuazione di figure vicarie dei Provveditori alle opere pubbliche nonché in merito ai criteri all'ora adottati in ragione dell'assenza di qualsivoglia parametro normativo a ciò legittimante. Pertanto, guarda con favore la scelta dell'attuale Amministrazione di concedere unicamente la facoltà, peraltro prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al Provveditore di nominare un proprio vicario tra le figure dirigenziali appartenenti al proprio ufficio.

Al termine, interviene il rappresentante delegato del CIDA/UNADIS il quale relativamente alla figura dei provveditori vicari replica che la stessa parrebbe ultronea giacché tale facoltà è attualmente già riconosciuta per effetto delle vigenti disposizioni di legge.

Successivamente, prende la parola il delegato della DIRSTAT TRASPORTI, il quale desidera focalizzare l'attenzione dell'Amministrazione sulla dotazione di personale dirigenziale di prima e di seconda fascia ed in particolare sulla necessità che siano equiparate, sotto il profilo numerico, le Direzioni Generali Territoriali ai Provveditorati per le Opere Pubbliche. Poi si unisce ai precedenti interventi circa la necessità di collocare la Direzione Generale del Personale in posizione di autonomia e terzietà rispetto alle articolazioni dipartimentali.

Prende, da ultimo, la parola in Capo di Gabinetto, assicurando le OO.SS. circa la non definitività degli schemi provvedimentali di cui odiernamente si è data informativa nonché sulla

volontà dell'Amministrazione di addivenire ad una verifica di compatibilità prima di tutto normativa con le richieste all'uopo formulate, recependo, senza indugio le osservazioni che saranno valutate compatibili con il vigente quadro normativo.


A tal fine, da subito, il Presidente della delegazione di parte pubblica evidenzia che la struttura Dipartimentale è stata una scelta cui l'Amministrazione ha dovuto obbligatoriamente adeguarsi giusta apposita previsione ad opera del vigente quadro normativo.

Nel ringraziare, quindi, nuovamente i presenti per i contributi apportati al lavoro svolto dall'Amministrazione nel comune intendimento di voler consentire l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali del neo istituito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Capo di Gabinetto dichiara terminata la seduta alle ore 12,00

Letto, firmato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

Cons. Claudio IAFOLLA



IL SEGRETARIO

Avv. ~~Benedette~~ VECA



**RIUNIONE PER INFORMATIVA SU SCHEMA DI REGOLAMENTO DI
RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E SU
SCHEMA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE UFFICI DIRETTA
COLLABORAZIONE**

28 LUGLIO 2008 ORE 10.00

	FIRMA	RECAPITO TELEFONICO/E-MAIL
CGIL/FP	<i>Don Bertini</i> PUGLIA FIORELLA MASSIMIANIG QUATELAG. FUSCO V. ANTONIO VENAFIO	4158328 06-4411280 347-8439038 339 6803533 3383149396 081-7909740.
CISL/FPS	VINCENTO PIERANGELO LANDI ANIELLO CIBIN PAOLO CINZIA COLAGROSSI 0641583133 SARDO RICCIOTTA 06 44477516 EUGENIO KATZ.	3382219362 PIERLUIGI LIBERIO .it 3339139828 eniello.landio@cisl.it 3356920123 p.cibin@cisl.it 3355645710/minz@tin.it
UIL/PA		
CONFSAL/UNSA	<i>Stefano...</i> rite Carlo...	06 44123355 06 41583158
FLP	<i>Prof. Paolo...</i>	FAX 06/44126142.-347735566 Tel. 06/44125485.
RDB/PI	<i>Stefano...</i> A.lli SERIARINO RENATO...	
DIRSTAT	PIERLUIGI BRANCIA D'APRICENA MARIA TERESA ZAINI PIERPAOLO SIAZZU	<i>Stefano...</i> Tel. FF+ 06/4412.2223 Tel 0641584408 fax 06 4158460 06-77264401 fax 06-70496796
CIDA/UNADIS	Maximo Fasoli ENRICO PRATI	Maximo Fasoli: 06 47822360, fax 06 4881073 fax 06/44442643

UIL PA

FIRMA

Vasquez Cecilia
Baltazar
Francisco
Dyli Cruz
Luisito
Rodriguez

RELACION TELEFONOS

E-MAIL

3342634020 CeciliaRodriguez@bci.com



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e, in particolare, l’articolo 1, comma 3 e comma 8, che, rispettivamente, prevedono che “al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti” e che “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede all’immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del medesimo decreto-legge”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante: “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 254, recante: “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271, recante: “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante: “Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici”;

RITENUTO necessario procedere alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del decreto-legge dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETA:

Articolo 1

Accorpamento delle strutture riguardanti il Ministero dei trasporti

1. Ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, risultano trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i seguenti Dipartimenti operanti presso il Ministero dei trasporti:

- a) Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;
- b) Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271.

2. Risultano, altresì, trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le quattro posizioni di incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271, e i diciassette uffici di livello dirigenziale generale individuati presso i Dipartimenti di cui al comma 1:

- a) presso il Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi:
 - 1) Direzione generale dei porti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;
 - 2) Direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;
 - 3) Direzione generale del trasporto aereo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;
 - 4) Direzione generale per gli affari generali e il personale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;
 - 5) Direzione generale per la programmazione e progetti internazionali di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;
 - 6) Direzione generale per i sistemi informativi di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271.
- b) Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale:
 - 1) Direzione generale per la motorizzazione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;

- 2) Direzione generale per la sicurezza stradale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;
- 3) Direzione generale per il trasporto stradale di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;
- 4) Direzione generale per il trasporto ferroviario di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;
- 5) Direzione generale per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;
- 6) Direzione generale del trasporto intermodale di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;
- 7) Direzione generale territoriale del nord-ovest di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;
- 8) Direzione generale territoriale del nord-est di cui all'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;
- 9) Direzione generale territoriale del centro-nord di cui all'articolo 8, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;
- 10) Direzione generale territoriale del centro-sud e Sardegna di cui all'articolo 8, comma 1, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;
- 11) Direzione generale territoriale del sud e Sicilia di cui all'articolo 8, comma 1, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271.

3. Risultano trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le due posizioni di livello dirigenziale non generale di cui agli articoli 5, comma 8, e 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271, nonché i centoventisette uffici dirigenziali di livello non generale, di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 4 marzo 2008, n. 62/T, individuati presso le direzioni generali come di seguito indicato:

- a) presso la Direzione generale dei porti, quattro uffici dirigenziali di livello non generale
 - Divisione 1 - Disciplina, assetto e strategie della portualità
 - Divisione 2 - Vigilanza amministrativo-contabile sulle autorità portuali
 - Divisione 3 - Regolazione e vigilanza delle attività portuali
 - Divisione 4 - Demanio marittimo e Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D);
- b) presso la Direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale, sette uffici dirigenziali di livello non generale:
 - Divisione 1 - Personale marittimo

- Divisione 2 - Disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale della navigazione marittima
 - Divisione 3 - Trasporto marittimo e navigazione interna
 - Divisione 4 - Sicurezza della navigazione
 - Divisione 5 - Vigilanza e monitoraggio
 - Divisione 6 - Regime amministrativo della nave e nautica da diporto
 - Divisione 7 - Interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;
- c) presso la Direzione generale del trasporto aereo sei uffici dirigenziali di livello non generale:
- Divisione 1 - Affari giuridico-legali e contenzioso
 - Divisione 2 - Demanio aeronautico civile, affari economici e bilancio
 - Divisione 3 - Trasporto aereo e politica tariffaria
 - Divisione 4 - Aeroporti e sicurezza dell'aviazione civile
 - Divisione 5 - Programmazione e rapporti convenzionali con Enti vigilati
 - Divisione 6 - Relazioni internazionali;
- d) presso la Direzione generale per gli affari generali e il personale sei uffici dirigenziali di livello non generale:
- Divisione 1 - Affari generali, relazioni sindacali ed esterne. Formazione
 - Divisione 2 - Trattamento giuridico del personale anche dirigenziale. Reclutamento
 - Divisione 3 - Trattamento economico e pensionistico del personale anche dirigenziale
 - Divisione 4 - Contenzioso del lavoro, disciplina, servizio ispettivo
 - Divisione 5 - Acquisizione beni e servizi. Contratti. Coordinamento bilancio
 - Divisione 6 - Servizi tecnici e gestione servizi comuni;
- e) presso la Direzione generale per la programmazione e progetti internazionali quattro uffici dirigenziali di livello non generale:
- Divisione 1 - Coordinamento ed accordi fra Stato ed Enti territoriali
 - Divisione 2 - Politiche dei trasporti in sede comunitaria ed internazionale
 - Divisione 3 - Coordinamento con la programmazione economica nazionale
 - Divisione 4 - Studi e progetti nazionali ed internazionali;
- f) presso la Direzione generale per i sistemi informativi quattro uffici dirigenziali di livello non generale:
- Divisione 1 - Sviluppo dei sistemi e delle reti informatiche

- Divisione 2 - Gestione e manutenzione dei sistemi e dei servizi informatici
 - Divisione 3 - Monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività del Ministero
 - Divisione 4 - Sicurezza informatica;
- g) presso la Direzione generale per la motorizzazione otto uffici dirigenziali di livello non generale:
- Divisione 1 - Normative e accordi internazionali
 - Divisione 2 - Disciplina tecnica dei veicoli: omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
 - Divisione 3 - Disciplina del trasporto di merci pericolose ADR e di derrate in regime di temperatura controllata ATP
 - Divisione 4 - Controlli periodici parco circolante, impianti ed attrezzature di servizi
 - Divisione 5 - Disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti
 - Divisione 6 - Contenzioso amministrativo e giurisdizionale
 - Divisione 7 - Centro elaborazione dati motorizzazione
 - Divisione 8 - Acquisizione beni e servizi del Centro elaborazione dati;
- h) presso la Direzione generale per la sicurezza stradale quattro uffici dirigenziali di livello non generale:
- Divisione 1 - Adozione ed attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
 - Divisione 2 - Circolazione stradale ed omologazione dei relativi dispositivi
 - Divisione 3 - Prevenzione e Sicurezza Stradale
 - Divisione 4 - Sicurezza della circolazione viaria;
- i) presso la Direzione generale per il trasporto stradale sei uffici dirigenziali di livello non generale:
- Divisione 1 - Interventi finanziari
 - Divisione 2 - Autotrasporto di persone
 - Divisione 3 - Autotrasporto internazionale di cose
 - Divisione 4 - Autotrasporto di cose in ambito comunitario – valichi alpini
 - Divisione 5 - Controllo, statistica e monitoraggio dell'autotrasporto
 - Divisione 6 - Autotrasporto nazionale di cose;
- j) presso la Direzione generale per il trasporto ferroviario otto uffici dirigenziali di livello non generale:
- Divisione 1 - Rapporti internazionali e istituzionali
 - Divisione 2 - Vigilanza su FS S.p.A.

- Divisione 3 - Servizi di trasporto ferroviario
 - Divisione 4 - Licenze – Canoni – Liberalizzazione
 - Divisione 5 - Vigilanza sull’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria – Normativa
 - Divisione 6 - Organismo investigativo – Rapporti istituzionali ed internazionali
 - Divisione 7 - Organismo investigativo – Indagini sugli incidenti ferroviari
 - Divisione 8 - Organismo investigativo – Banca dati sicurezza;
- k) presso la Direzione generale per il trasporto pubblico locale sei uffici dirigenziali di livello non generale:
- Divisione 1 - Funzioni delegate per il trasporto pubblico locale
 - Divisione 2 - Interventi finanziari per il trasporto pubblico locale su gomma e su ferro
 - Divisione 3 - Mobilità dei pendolari
 - Divisione 4 - Monitoraggio tecnico-amministrativo degli interventi cofinanziati dallo Stato
 - Divisione 5 - Sicurezza dei sistemi di trasporto rapido di massa e delle ferrovie secondarie
 - Divisione 6 - Impianti a fune;
- l) presso la Direzione generale del trasporto intermodale quattro uffici dirigenziali di livello non generale:
- Divisione 1 - Normativa nazionale
 - Divisione 2 - Normativa internazionale
 - Divisione 3 - Monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici
 - Divisione 4 - Interoperabilità del trasporto intermodale;
- m) presso la Direzione generale territoriale del nord-ovest diciassette uffici dirigenziali di livello non generale:
- Ufficio 1 - Coordinamento amministrativo delle sedi provinciali non dirigenziali, con sede in Milano
 - Ufficio 2 - motorizzazione civile per la provincia di Milano, con sede in Milano
 - Ufficio 3 - motorizzazione civile per la provincia di Bergamo, con sede in Bergamo
 - Ufficio 4 - motorizzazione civile per la provincia di Brescia, con sede in Brescia
 - Ufficio 5 - motorizzazione civile per la provincia di Como, con sede in Como
 - Ufficio 6 - motorizzazione civile per la provincia di Pavia, con sede in Pavia
 - Ufficio 7 - motorizzazione civile per la provincia di Varese, con sede in Varese
 - Ufficio 8 - motorizzazione civile per la provincia di Torino, con sede in Torino
 - Ufficio 9 - motorizzazione civile per la provincia di Alessandria, con sede in Alessandria

- Ufficio 10 - motorizzazione civile per la provincia di Cuneo, con sede in Cuneo
- Ufficio 11 - motorizzazione civile per la provincia di Novara, con sede in Novara
- Ufficio 12 - motorizzazione civile per la provincia di Genova, con sede in Genova
- Ufficio 13 - centro prova autoveicoli di Milano
- Ufficio 14 - centro prova autoveicoli di Brescia
- Ufficio 15 - centro prova autoveicoli di Torino
- Ufficio 16 - trasporti ad impianti fissi per la Lombardia, con sede in Milano
- Ufficio 17 - trasporti ad impianti fissi per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede in Torino e sezione staccata in Genova;

n) presso la Direzione generale territoriale del nord-est tredici uffici dirigenziali di livello non generale:

- Ufficio 1 - Coordinamento amministrativo delle sedi provinciali non dirigenziali, con sede in Venezia
- Ufficio 2 - motorizzazione civile per la provincia di Venezia, con sede in Venezia
- Ufficio 3 - motorizzazione civile per la provincia di Padova, con sede in Padova
- Ufficio 4 - motorizzazione civile per la provincia di Treviso, con sede in Treviso
- Ufficio 5 - motorizzazione civile per la provincia di Verona, con sede in Verona
- Ufficio 6 - motorizzazione civile per la provincia di Vicenza, con sede in Vicenza
- Ufficio 7 - motorizzazione civile per la provincia di Bologna, con sede in Bologna
- Ufficio 8 - motorizzazione civile per la provincia di Forlì, con sede in Forlì
- Ufficio 9 - motorizzazione civile per la provincia di Modena, con sede in Modena
- Ufficio 10 - motorizzazione civile per la provincia di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia
- Ufficio 11 - centro prova autoveicoli di Verona
- Ufficio 12 - centro prova autoveicoli di Bologna
- Ufficio 13 - trasporti ad impianti fissi per il Veneto, l'Emilia Romagna e, ai sensi del decreto legislativo n. 111/04, per il Friuli Venezia, con sede in Venezia e sezione staccata in Bologna;

o) presso la Direzione generale territoriale del centro-nord dodici uffici dirigenziali di livello non generale:

- Ufficio 1 - Coordinamento amministrativo delle sedi provinciali non dirigenziali, con sede in Roma
- Ufficio 2 - motorizzazione civile per la provincia di Roma, con sede in Roma
- Ufficio 3 - motorizzazione civile per la provincia di Frosinone, con sede in Frosinone
- Ufficio 4 - motorizzazione civile per la provincia di Latina, con sede in Latina
- Ufficio 5 - motorizzazione civile per la provincia di Firenze, con sede in Firenze

- Ufficio 6 - motorizzazione civile per la provincia di Pisa, con sede in Pisa
- Ufficio 7 - motorizzazione civile per la provincia di Perugia, con sede in Perugia
- Ufficio 8 - motorizzazione civile per la provincia di Ancona, con sede in Ancona
- Ufficio 9 - motorizzazione civile per la provincia di Ascoli, con sede in Ascoli Piceno
- Ufficio 10 - centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma
- Ufficio 11 - trasporti ad impianti fissi per il Lazio, con sede in Roma
- Ufficio 12 - trasporti ad impianti fissi per la Toscana, l'Umbria e le Marche, con sede in Firenze e sezione staccata in Perugia;

p) presso la Direzione generale territoriale del centro-sud e Sardegna nove uffici dirigenziali di livello non generale:

- Ufficio 1 - Coordinamento amministrativo delle sedi provinciali non dirigenziali, con sede in Napoli
- Ufficio 2 - motorizzazione civile per la provincia di Napoli, con sede in Napoli
- Ufficio 3 - motorizzazione civile per la provincia di Caserta, con sede in Caserta
- Ufficio 4 - motorizzazione civile per la provincia di Salerno, con sede in Salerno
- Ufficio 5 - motorizzazione civile per la provincia di Chieti, con sede in Chieti
- Ufficio 6 - motorizzazione civile per la provincia di Cagliari, con sede in Cagliari
- Ufficio 7 - centro prova autoveicoli di Pescara
- Ufficio 8 - centro prova autoveicoli di Napoli
- Ufficio 9 - trasporti ad impianti fissi per la Campania, l'Abruzzo, il Molise e la Sardegna, con sede in Napoli e sezioni staccate in Pescara e Cagliari;

q) presso la Direzione generale territoriale del sud e Sicilia nove uffici dirigenziali di livello non generale:

- Ufficio 1 - Coordinamento amministrativo delle sedi provinciali non dirigenziali, con sede in Bari
- Ufficio 2 - motorizzazione civile per la provincia di Bari, con sede in Bari
- Ufficio 3 - motorizzazione civile per la provincia di Foggia, con sede in Foggia
- Ufficio 4 - motorizzazione civile per la provincia di Lecce, con sede in Lecce
- Ufficio 5 - motorizzazione civile per la provincia di Taranto, con sede in Taranto
- Ufficio 6 - motorizzazione civile per la provincia di Cosenza, con sede in Cosenza
- Ufficio 7 - motorizzazione civile per la provincia di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria
- Ufficio 8 - centro prova autoveicoli di Bari

- Ufficio 9 - trasporti ad impianti fissi per la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia, con sede in Bari e sezione staccata in Potenza.

4. Risultano, inoltre, trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le seguenti strutture provenienti dal soppresso Ministero dei trasporti:

- a) gli organismi collegiali individuati, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 93, e dalle altre disposizioni vigenti, tra cui il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che svolge le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, utilizzando le risorse finanziarie individuate dalla predetta legge n. 144 del 1999;
- b) l' Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271, articolato in due uffici dirigenziali di livello non generale, che svolge i compiti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della *direttiva 2001/12/CE*, della *direttiva 2001/13/CE* e della *direttiva 2001/14/CE* in materia ferroviaria, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso;
- c) la Conferenza permanente dei direttori delle direzioni generali territoriali, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271, con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, presieduta dal capo del Dipartimento trasporti terrestri e trasporto intermodale.

Articolo 2

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto

1. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto esercita i compiti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271.

Articolo 3

Uffici di diretta collaborazione del Ministero dei trasporti

1. Ferma restando l'unicità degli uffici di diretta collaborazione di vertice di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto- legge n. 85 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, per effetto

del trasferimento delle strutture di cui agli articoli precedenti, gli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dei trasporti operano presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 4

Dotazione organica del Ministero dei trasporti

1. La dotazione organica del Ministero dei trasporti è indicata nell'Allegato A.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma,

16 AGO. 2008


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE



9

ALLEGATO A
(previsto dall'articolo 4)

MINISTERO DEI TRASPORTI

(prevista dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. 8-12-2007 n. 271 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Publicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2008, n. 34.

	Dotazione organica
Dirigenti di prima fascia	*23
Dirigenti di seconda fascia	**135
Totale area dirigenziale	158
Area C	
Posizione economica C3	586
Posizione economica C2	1.080
Posizione economica C1	925
Area B	
Posizione economica B3	2.346
Posizione economica B2	1.114
Posizione economica B1	342
Area A	
Posizione economica A1	745
Totale aree funzionali	7.138
Totale generale	7.296

* di cui quattro incarichi di studio ex art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 271/2007

** di cui quattro incarichi nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione ex art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 271/2007 e due incarichi di studio ex articoli 5, comma 8 e 6, comma 8, del D.P.R. n. 271/2007

ALLEGATO B
(Personale effettivamente in servizio)

Qualifiche o aree		Ministero Infrastrutture		Ministero Trasporti		Totale	Ministero II.TT.
		Organico Attuale	Personale presente al 16.5.08	Organico Attuale	Personale presente al 16.5.08	Dotazione organica	Personale presente al 16.5.08
Aree	Fasce retributive						
Qualifiche dirigenziali	Dir. I Fascia	30	30	23	23	53	53
	Dir. II Fascia	175	134	135	110	310	244
Totale Dirigenti		205	164	158	133	363	297

AREA III	F7						
	F6						
	F5		171		271	0	442
	F4	479	134	586	217	1065	351
	F3	820	532	1080	1003	1900	1535
	F2		279		412	0	691
	F1	557	32	925	32	1482	64
AREA III		1856	1148	2591	1935	4447	3083
AREA II	F6						
	F5						
	F4		495		996	0	1491
	F3	1001	339	2346	1153	3347	1492
	F2	753	657	1114	895	1867	1552
	F1	396	209	342	269	738	478
AREA II		2150	1700	3802	3313	5952	5013
AREA I	F3						
	F2		125		660	0	785
	F1	133	8	745	9	878	17
AREA I		133	133	745	669	878	802

Totale Aree		4139	2981	7138	5917	11277	8898
Totale Generale		4344	3145	7296	6050	11640	9225

ALLEGATO C
(Dotazione organica del Ministero delle Infrastrutture)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

(prevista dall'articolo 1, comma 3, del . D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 recante "Regolamento
concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture)

Publicato nella Gazz. Uff. 9 gennaio 2008, n. 7.

		Organico Infrastrutture e trasporti	D.P.C.M. 05/07/2006	Organico Registro Dighe	Riduzione legge finanziaria 2007	Organico Ministero Infrastrutture
				Delibera n. 2/2205		
	<i>D.P.C.M. 14/11/2005</i>					
Qualifiche dirigenziali	Dir. I Fascia	57	32	1	-3	30
	Dir. II Fascia	310	168	16	-9	175
Totale area dirigenziale		367	200	17	-12	205
	pos.ec.C3	1008	422	57		479
AREA C	pos.ec.C2	1872	792	28		820
	pos.ec.C1	1452	527	30		557
Totale area C		4332	1741	115		1856
	pos.ec.B3	3328	982	19		1001
AREA B	pos.ec.B2	1845	731	22		753
	pos.ec.B1	732	390	6		396
Totale area B		5905	2103	47		2150
Area A	pos.ec.A1	878	133			133
Totale area A		878	133	0		133
Totale aree funzionali		11115	3977	162		4139
Totale generale		11482	4177	179	-12	4344

LA PRESENTE COPIA SI COMPONE
DI N. 43..... pagine
Per copia conforme
Roma ..?.. AGOSTO 2008.....

IL FUNZIONARIO INCARICATO ..